

358.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	21035, 21066, 21093	Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi (2961);	
Missioni	21035, 21045	GALLUZZI ed altri: Riforma della radiotelevisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo (1884);	
Disegni di legge:		CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: Norme per una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (2127);	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	21067	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Riforma della radiotelevisione italiana (2164);	
<i>(Presentazione)</i>	21035, 21045, 21068	CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo (2332);	
Proposte di legge:		DAMICO ed altri: Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo (<i>urgenza</i>) (2487);	
<i>(Annunzio)</i>	21035, 21045	QUILLERI e MALAGODI: Autorizzazione all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere (<i>urgenza</i>) (2494);	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	21067	CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (2646);	
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	21067		
<i>(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	21067		
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	21037		
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione):			
PICCOLI ed altri: Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (<i>urgenza</i>) (3448);			

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

	PAG.		PAG.
VINEIS ed altri: Libertà d'installazione di impianti di ripetizione dei programmi televisivi stranieri (3043);		DE MARZIO	21040, 21041, 21092, 21093
FRACANZANI ed altri: Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale (3172);		GALASSO	21046, 21072
FRACANZANI ed altri: Riforma del servizio radiotelevisivo (3173);		MANCA, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	21083 21086
ALMIRANTE ed altri: Principi fondamentali per una normativa sulle trasmissioni radiotelevisive con qualsiasi sistema diffuse (3458)	21037	ORLANDO GIULIO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> 21039, 21040, 21041 21042, 21043, 21045, 21056, 21068 21076, 21083, 21084, 21086, 21092	
PRESIDENTE	21037	PALUMBO	21048, 21057, 21062, 21082 21083, 21084, 21085, 21086
BAGHINO, <i>Relatore di minoranza</i> .	21038, 21040 21041, 21042, 21043, 21045, 21049 21056, 21066, 21068, 21081, 21088	QUILLERI	21040, 21041, 21042, 21044, 21056 21068, 21075, 21079, 21081, 21093
BALDASSARI	21074	RIZ	21074, 21080
BORROMEO D'ADDA	21044, 21090	TASSI	21044, 21053
BOZZI	21039, 21064, 21073, 21075	TRIVA	21081, 21091, 21093
BUBBICO, <i>Relatore per la maggioranza</i> .	21038 21039, 21040, 21041, 21042, 21043, 21045, 21049 21054, 21056, 21065, 21076, 21084, 21092	Interrogazioni (Annunzio)	21094
CHANOUX	21081	Corte dei conti (Trasmissione)	21035
DELFINO	21070, 21077	Modificazione nella composizione di gruppi parlamentari	21093
		Votazioni segrete mediante procedimento elettronico	21077, 21079
		Ordine del giorno della seduta di domani .	21094

La seduta comincia alle 10,30.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bersani, Bova e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

Presentazione di disegni di legge.

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, i disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964 »;

« Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-1978 »;

« Proroga del termine previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del Consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970 »;

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 »;

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento pro-

fessionale e tecnico di Torino, con scambi di note, firmato a Roma il 26 aprile 1974 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

RAUTI: « Risanamento urbanistico » (3617).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e l'annessa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto italo-africano per gli esercizi 1970, 1971 e 1972 (doc. XV, n. 61/1970-1971-1972).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

« Modifica dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » (3574) (con parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Per consentire alla IV Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferite in sede legislativa anche le seguenti proposte di legge, vertenti su materia identica a quella contenuta nel disegno di legge n. 3574 testé assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa:

MAGGIONI: « Sistemazione degli amanuensi degli uffici giudiziari » (722);

QUERCI ed altri: « Soppressione del ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari ed inquadramento degli stessi nel ruolo degli ufficiali giudiziari » (1112);

MANCINI VINCENZO: « Riconoscimento del servizio di aiutante ufficiale giudiziario nel ruolo di ufficiale giudiziario » (2087);

BECCIU ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento degli ufficiali giudiziari » (2202).

Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, sempre a norma dell'articolo 92 del regolamento, che la seguente proposta di legge sia deferita alla sottoindicata Commissione permanente in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

Senatori SICA e BARRA: « Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario » (*approvata dalla II Commissione del Senato*) (3598) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Per consentire alla IV Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge n. 3598 testé assegnata alla Commissione stessa in sede legislativa:

GARGANI: « Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario » (3286).

Ricordo di avere altresì proposto nella seduta di ieri, a norma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

V Commissione (Bilancio):

Senatori CAROLLO ed altri: « Modificazioni dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste » (*approvato dal Senato*) (3556).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3565).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3586) (*con parere della V e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1975 » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3587) (*con parere della II e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VIII Commissione (Istruzione):

« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai direttori e

sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (3564) (*con parere della V e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

« Provvedimenti relativi al personale dipendente dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'azienda medesima di servizi appaltati » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3536) (*con parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

« Proroga delle disposizioni recate dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, in materia di lavoro straordinario del personale postelegrafonico » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (3588) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

« Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, per quanto concerne l'ammontare del deposito per la richiesta dell'analisi di revisione » (*approvato dalla IX Commissione del Senato*) (3535) (*con parere della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIII (Lavoro):

ROGNONI ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (*già approvato dalle Commissioni riunite IV e XIII della Camera e modificato dalla XI Commissione del Senato*) (229-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la XIII Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

Senatori DE MARZI ed altri: « Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi » (*approvata dal Senato*) (3088).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge: Piccoli ed altri: Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (urgenza) (3448); del disegno di legge: Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi (2961); e delle concorrenti proposte di legge Galluzzi ed altri (1884); Consiglio regionale d'Abruzzo (2127); Consiglio regionale della Campania (2164); Consiglio regionale della Lombardia (2332); Damico ed altri (2487); Quilleri e Malagodi (2494); Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna (2646); Vineis ed altri (3043); Francanzani ed altri (3172 e 3173); Almirante ed altri (3458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Piccoli ed altri: Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; del disegno di legge: Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi; e delle concorrenti proposte di legge Galluzzi ed altri; Consiglio regionale d'Abruzzo; Consiglio regionale della Campania; Consiglio regionale della Lombardia; Damico ed altri; Quilleri e Malagodi; Consiglio regionale dell'Emilia-

Romagna; Vineis ed altri; Fracanzani ed altri; Fracanzani ed altri; Almirante ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata esaurita l'illustrazione degli emendamenti ai primi quattro articoli della proposta di legge.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

BUBBICO, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il complesso degli emendamenti presentati all'articolo 1 riguarda sostanzialmente due aspetti: da un lato, si fanno riferimenti ad un quadro di scelte diverse (la privatizzazione e la possibilità per singoli individui e gruppi economici di operare la diffusione radiotelevisiva via etere); dall'altro lato, alcuni emendamenti concernono la pedissequa ripetizione dei principi contenuti nella più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale.

L'emendamento De Marzio 1. 2 sancisce il diritto di ogni singolo individuo, come tale o quale parte delle formazioni sociali cui partecipa, di installare, esercitare e gestire imprenditorialmente impianti per la diffusione delle manifestazioni del pensiero nelle vie indicate. Ovviamente, il contenuto di questo emendamento è in contrasto con la scelta monopolistica operata dalla proposta di legge e dai precedenti decreti-legge: il parere della maggioranza della Commissione è quindi negativo. Parimenti negativo è il parere sull'emendamento Quilleri 1. 1, che propone la soppressione al primo comma delle parole: « e con qualsiasi altro mezzo ». In sostanza, nella proposta di legge è prevista la riserva allo Stato della diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, oltre che per etere (e per filo o cavo su scala nazionale), anche con qualsiasi altro mezzo tecnico diverso dal filo o cavo su scala locale, con una previsione legislativa che si estende a future, differenti possibilità tecniche di diffusione. Riteniamo quindi di dover esprimere parere contrario anche su questo.

Contrastano ugualmente con la scelta del monopolio gli emendamenti De Marzio 1. 3, 1. 4 e 1. 5; in quest'ultimo, anzi, c'è la ripetizione quasi letterale dei principi contenuti nella nota sentenza della Corte costituzionale. Poiché, come ha detto lo stesso ministro nella sua replica, tali principi sono ripresi complessivamente dall'intera proposta di legge, sembra ultroneo ripeterli programmaticamente al primo articolo. La Commissione è pertanto contraria a tali emendamenti, come pure a quelli De Marzio 1. 6, 1. 7 e 1. 8, ispirati alla scelta privatistica. L'emendamento Quil-

leri 1. 9 attiene alla composizione della Commissione parlamentare di vigilanza. Ieri l'onorevole Bozzi, nel corso del suo ampio intervento, ha chiesto che essa sia composta in modo da assicurare un rappresentante per ogni gruppo, sia alla Camera sia al Senato. Debbo ricordare alla Camera che attualmente la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni è composta in modo da rispecchiare la proporzionalità esistente nelle Assemblee ed i suoi membri sono nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento. Ci sembra pertanto che il criterio contenuto nell'emendamento Quilleri 1. 9 contrasti con il principio della proporzionalità della rappresentanza politica, e introduca un'eccezione per una sola delle varie Commissioni bicamerali oggi esistenti. Né giova, come ieri ha fatto l'onorevole Bozzi, invocare la molteplicità dei compiti attribuiti a tale Commissione, perché la sua natura è politica e deve quindi tener conto della consistenza dei vari gruppi parlamentari. Vorrei infine sottolineare come con l'emendamento Quilleri 1. 9 si introduca una sorta di « premio di minoranza », assolutamente inaccettabile, al pari di un eventuale « premio di maggioranza ». Non bisogna dimenticare, inoltre, che il sistema della rappresentanza proporzionale probabilmente ridurrà già di per sé la consistenza dei gruppi maggiori. La Commissione è pertanto contraria all'emendamento Quilleri 1. 9. Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 1. 11, relativo alle emittenti televisive locali per etere, valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza circa la scelta del monopolio. Lo stesso dicasi per gli articoli aggiuntivi De Marzio 1. 01 e 1. 02. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti De Marzio 1. 12 e 1. 13, il primo dei quali appare ispirato alla logica della concessione della gestione televisiva ai privati, contrastante con la scelta del regime di monopolio, e in secondo luogo incide sulla composizione della Commissione parlamentare in contrasto con le norme che disciplinano la formazione e la composizione delle altre Commissioni bicamerali.

BAGHINO, Relatore di minoranza. Chiedo di esprimere il parere di minoranza delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, in verità, poiché non si sono riu-

niti né le Commissioni né il « Comitato dei nove » per l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea, forse sarebbe più esatto dire che ciascuno dei relatori esprime su di essi solo pareri di carattere personale.

All'articolo 1 vi sono almeno due emendamenti che devono essere presi in considerazione. Anzitutto l'emendamento De Marzio 1. 12, che consentirebbe di riportare sotto l'unica previsione del terzo comma dell'articolo 1 anche l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo del 1947 n. 428, attualmente contemplata al successivo articolo 5 della presente proposta di legge: e non si vede il perché di questa dispersione, non giovevole dal punto di vista del coordinamento legislativo.

Con l'emendamento De Marzio 1. 13, poi, si contempererebbe, ai fini della composizione della Commissione di vigilanza, l'esigenza della proporzionalità con l'altra di garantire la presenza di tutti i gruppi, soprattutto di quelli di minoranza.

Il gruppo del MSI-destra nazionale riafferma la sua adesione agli emendamenti Quilleri 1. 9 e 1. 10, e chiederà la votazione per scrutinio segreto sull'emendamento De Marzio 1. 3.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo ?

BOZZI. Per un chiarimento in ordine al parere delle Commissioni su uno degli emendamenti.

PRESIDENTE. Dica, onorevole Bozzi.

BOZZI. Signor Presidente, non ho udito l'onorevole Bubbico esprimere un parere sull'emendamento Quilleri 1. 10. Non so se ciò sia dipeso da dimenticanza o invece, come mi auguro, dalla considerazione che l'emendamento in questione, riferendosi al diritto d'accesso (come anche l'altro emendamento Quilleri 4. 1), si riconnette all'articolo aggiuntivo 9-bis da noi proposto (Quilleri 9. 01), nel quale si configura per la disciplina del diritto d'accesso una diversa struttura (sottocommissione del consiglio d'amministrazione della concessionaria) rispetto a quella sottocommissione parlamentare cui l'ultimo comma dell'articolo 1 attribuisce la competenza in parola, rinviando per ulteriori specificazioni all'articolo 7.

Vorrei sapere, insomma, se l'onorevole relatore ha inteso implicitamente proporre l'accantonamento dell'emendamento 1. 10 per rinviarne la trattazione ad altra sede.

PRESIDENTE. Onorevole Bubbico ?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Bozzi ha ragione: effettivamente non ho enunciato il parere contrario delle Commissioni all'emendamento Quilleri 1. 10 perché mi riservavo di trattare più compiutamente in seguito il tema dell'accesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, potremo allora riunire questo emendamento ad una sede che più opportunamente ne consenta l'esame abbinato a quello delle altre proposte emendative in tema di diritto d'accesso.

(Così rimane stabilito).

Avverto fin d'ora che sull'emendamento De Marzio 1. 3 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal gruppo del MSI-destra nazionale. Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono sostanzialmente d'accordo con l'opinione del relatore. Ad ogni modo, per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 1. 2, debbo dire che, prevedendo esso l'abolizione del monopolio, contrasta con lo spirito della legge.

Per quanto riguarda l'emendamento Quilleri 1. 1, desidero invece dare una risposta più compiuta al proponente. Quando nell'articolo 1 di questa proposta di legge, onorevole Quilleri, si estende la riserva allo Stato della diffusione circolare delle trasmissioni radio-televisive a quella che venga fatta « con qualsiasi altro mezzo » diverso da quelli esplicitamente citati nella prima parte del primo comma (etere, filo e cavo), riconosco che si introduce un'eccezione al sistema ordinario del diritto delle telecomunicazioni, che si basa sul principio di prevedere tassativamente le ipotesi che disciplina; non è tuttavia evidentemente possibile ricomprendere fin d'ora in un elenco quelle strumentazioni di carattere

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

sperimentale che sono ancora *in fieri*, come, nel settore della diffusione eterea, i satelliti, e, per quanto si riferisce al cavo, le fibre ottiche. Ora noi intendiamo garantirci contro inopinate sottrazioni alla riserva motivate da mancata previsione legislativa specifica. Naturalmente, se il futuro ci dirà che per i messaggi ci sarà uno spazio illimitato, allora i presupposti su cui è costruito il monopolio verranno a cadere; se invece questi spazi rimarranno limitati, non vi sarà ragione per mutare opinione. Per questo motivo sono contrario all'abolizione dell'inciso cautelativo.

Parimenti contrario sono agli emendamenti De Marzio 1. 3, 1. 4, 1. 5, 1. 6, 1. 7 e 1. 8.

Per quanto riguarda l'emendamento Quillieri 1. 9, concordo con il relatore Bubbico sull'esigenza di rispettare la proporzionalità: dunque parere contrario. Dell'emendamento Quillieri 1. 10 si parlerà in sede di diritto di accesso. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti De Marzio 1. 11, 1. 12 e 1. 13.

Il Governo è altresì contrario agli articoli aggiuntivi De Marzio dopo l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Quillieri, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Suspendo la seduta fino alle 11,15.

La seduta, sospesa alle 10,55, è ripresa alle 11,15.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è stata avanzata richiesta di riunire il « Comitato dei nove », sospendo nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 12,30.

PRESIDENTE. Il gruppo del MSI-destra nazionale, insiste nella sua richiesta di votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 1. 3?

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Non insistiamo, signor Presidente, pur mantenendo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 1. 4, 1. 5, 1. 6, 1. 7, 1. 8 e 1. 12, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 7.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 8.

(*È respinto*).

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione, a modificazione del parere precedentemente espresso, accetta l'emendamento De Marzio 1. 12, che è giustificato da motivi di coordinamento e consente di sopprimere l'articolo 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi associo al parere del relatore.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 12, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 1. 13 e 1. 11, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 13.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 1. 11.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.
(È approvato).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 1. 01 e 1. 02, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 1. 01.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 1. 02.
(È respinto).

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Le Commissioni sono contrarie a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2, essendo essi ispirati ad una logica privatistica, e quindi in insanabile contrasto con quella del monopolio.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario all'emendamento De Marzio 2. 1, perché in contrasto con la logica del monopolio; è altresì contrario agli emendamenti De Marzio 2. 2, 2. 3 e 2. 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Baghino, mantiene gli emendamenti De Marzio 2. 1, 2. 2, 2. 3 e 2. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalle Commissioni né dal Governo?

BAGHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 3.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 2. 4.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Le Commissioni sono contrarie agli emendamenti De Marzio 3. 4 e Quilleri 3. 1 e 3. 3 perché ipotizzano o il monopolio statale ma con concessione ad una società a prevalente (e non totale) partecipazione pubblica, ovvero addirittura la coesistenza fra concessionarie anche private, e ciò in contrasto con le decisioni delle Commissioni, che, dopo lungo approfondimento, hanno accolto la tesi della totale partecipazione pubblica, che esclude dall'azionariato qualsiasi presenza privata.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Le Commissioni sono altresì contrarie all'emendamento De Marzio 3. 5, che insiste sulla tesi di un esercizio del monopolio statale attraverso un ente pubblico: ipotesi, anche questa, che va scartata in favore della scelta, sulla quale le Commissioni insistono, della società per azioni a totale partecipazione pubblica.

Esprimo parere contrario anche agli articoli aggiuntivi De Marzio 3. 01, 3. 02, 3. 03 e 3. 04.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Sono favorevole agli emendamenti ed articoli aggiuntivi De Marzio riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Baghino, mantiene l'emendamento De Marzio 3. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalle Commissioni né dal Governo ?

BAGHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Sull'emendamento De Marzio era stata preannunciata una richiesta di votazione per scrutinio segreto dal gruppo del MSI-destra nazionale. Onorevole Baghino, insistete ?

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Non insistiamo per lo scrutinio segreto, pur mantenendo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 3. 5, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene i suoi emendamenti 3. 1 e 3. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Quilleri 3. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Quilleri 3. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo delle Commissioni.

(È approvato).

Onorevole Baghino, mantiene gli articoli aggiuntivi De Marzio 3. 01, 3. 02, 3. 03 e 3. 04, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalle Commissioni né dal Governo ?

BAGHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 3. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 3. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 3. 03.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 3. 04.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 4. Dopo il termine della seduta di ieri è stato presentato il seguente nuovo emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: La Commissione trasmette i propri atti, aggiungere le parole: per gli adempimenti dovuti.
4. 23. **Le Commissioni.**

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Insisto naturalmente sull'emendamento 4. 23 delle Commissioni.

Per quanto riguarda l'emendamento Quilleri 4. 19, premetto che ho apprezzato l'attenzione manifestata dal gruppo liberale in ordine al profilo o natura giuridica dell'istituto dell'accesso, come illustrato ieri in modo mirabile dall'onorevole Bozzi, il quale ha rilevato che l'accesso non è un diritto soggettivo perfetto azionabile, ma è un *quid medium*

fra l'interesse e il diritto. Ora, senza addentrarmi in una disquisizione dottrinarica, rilevo che attribuire al consiglio d'amministrazione il potere di decisione circa l'accesso, e quindi lasciare alla Commissione parlamentare il compito di giudice di secondo grado, di giudice d'appello, oltre che di statutore di norme, significherebbe aprire a carico degli atti del consiglio d'amministrazione un amplissimo contenzioso. Pertanto esprimo parere contrario a questo emendamento; anche se sotto il profilo sistematico mi sembra preferibile rinviare anche la trattazione di esso in sede di esame dell'articolo aggiuntivo Quilleri 9. 01, cui è collegato.

Esprimo parere contrario all'emendamento Quilleri 4. 1.

Gli emendamenti De Marzio 4. 3, 4. 4, 4. 5, 4. 6, 4. 7, 4. 8, 4. 9, 4. 10, 4. 11, 4. 12 e 4. 13 sono ispirati alla logica della concessione a privati, in contrasto con quella del monopolio: esprimo quindi parere contrario. Ugualmente sono contrario agli emendamenti De Marzio 4. 14, 4. 15, 4. 17 e 4. 18, che disciplinerebbero diversamente adempimenti già previsti nel testo. Sono contrario anche all'emendamento De Marzio 4. 16, poiché le Commissioni insistono sulla loro proposta alternativa circa la struttura del consiglio d'amministrazione. Parere contrario anche agli emendamenti De Marzio 4. 20, 4. 21 e 4. 22, che riguardano poteri della Commissione di vigilanza già disciplinati in altra parte della proposta di legge. Esprimo infine parere contrario agli articoli aggiuntivi De Marzio 4. 01, 4. 02, 4. 03 e 4. 04.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'emendamento Quilleri 4. 19 s'intende pertanto accantonato, secondo la proposta dell'onorevole relatore Bubbico.

(Così rimane stabilito).

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Mi permetto di far rilevare che è stato presentato un emendamento (il De Marzio 4. 16) riguardante il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione della concessionaria da eleggersi dalla Commissione parlamentare di vigilanza. Poiché però, per pronunciarsi a ragion veduta su questo punto, è utile definire prima la norma che riguarda la composizione del predetto consiglio d'amministra-

zione — e cioè l'articolo 9 — propongo che l'esame dell'emendamento 4. 16 sia rinviato in quella sede. Se infatti, dopo l'eventuale approvazione dell'emendamento tendente a portare da 10 a 12 il numero dei consiglieri d'amministrazione di nomina parlamentare, in sede di articolo 9 si modificasse il numero totale dei componenti l'organo, sarebbe evidentemente vanificato l'effetto sostanziale della prima deliberazione.

Mi sia consentita un'altra osservazione, che riguarda bensì l'articolo 1 che è già stato approvato, ma attiene anche all'articolo 4, che fissa i compiti della Commissione parlamentare. Ritengo che non sia lessicalmente corretto usare la dizione « alta vigilanza »; e che sarebbe più opportuno parlare semplicemente di « vigilanza ». Se pertanto le Commissioni fossero d'accordo, noi potremmo rinunciare al nostro emendamento De Marzio 4. 3, con l'intesa che in sede di coordinamento venga adottata la dizione: « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza ?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Concordo con entrambe le proposte dell'onorevole Baghino, sia quanto all'accantonamento dell'emendamento De Marzio 4. 16, sia sul suggerimento di sopprimere, in sede di coordinamento, l'aggettivo « alta » in tutto il contesto del provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'accettazione da parte del relatore per la maggioranza della proposta dell'onorevole Baghino relativa alla denominazione della Commissione: l'emendamento De Marzio 4. 3 s'intende pertanto ritirato.

Quanto alla proposta di accantonamento dell'emendamento 4. 16, non mi sembra che anch'essa susciti avversioni: procederemo pertanto in tal senso.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 4 ?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo concorda con le Commissioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tassi, mantiene gli emendamenti De Marzio 4. 4, 4. 5 e 4. 20, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalle Commissioni né dal Governo ?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 20.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene i suoi emendamenti 4. 6. 4. 7, 4. 8, 4. 21, 4. 9, 4. 10, 4. 11, 4. 12, 4. 22, 4. 13, 4. 14, 4. 15 e 4. 17, non accettati dalle Commissioni né dal Governo?

TASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 21.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 22.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 13.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 14.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 15.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 17.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 23 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(È approvato).

Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene il suo emendamento 4. 18, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

BORROMEO D'ADDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.
(È approvato).

Onorevole De Marzio, o altro firmatario, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 4. 01, 4. 04, 4. 02 e 4. 03, non accettati dalle Commissioni né dal Governo?

BORROMEO D'ADDA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 01.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 04.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 02.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 03.

(È respinto).

**Presentazione
di un disegno di legge.**

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi onoro presentare a nome del ministro dei lavori pubblici, il disegno di legge:

« Limitazioni generali di velocità per gli autoveicoli a motore ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« È soppresso il comitato per le direttive culturali, artistiche ed educative di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 aprile 1947, n. 428 ».

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Faccio rilevare che, con l'approvazione di un emendamento dell'onorevole De Marzio all'articolo 1, l'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 aprile 1947, n. 428, è già stato incluso fra quelli abrogati dal terzo comma dell'articolo 1 medesimo. Pertanto questo articolo 5 viene ora ad essere completamente privo d'oggetto.

PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza ?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Le Commissioni concordano nel proporre la formale soppressione dell'articolo 5, il cui

contenuto normativo era già ricompreso nell'emendamento De Marzio 1. 12.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Anche il Governo naturalmente ravvisa l'opportunità di sopprimere l'articolo 5.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento De Marzio a questo articolo. I presentatori lo ritirano ?

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 5.

(È respinto).

La seduta è sospesa fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16,30.

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Mitterdorfer è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SAVOLDI ed altri: « Disciplina della chiamata alle armi per servizio di leva dei cittadini eletti parlamentari o consiglieri regionali o nominati membri di giunte provinciali, sindaci o assessori comunali » (3624);

MASCIADRI ed altri: « Estensione al personale già dipendente dai disciolti enti ARAR-EAM-GRA, inquadrato nella motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dei benefici di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 » (3625).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

In ogni regione, è istituita una commissione cui compete:

a) ricevere le domande di accesso ai mezzi radiotelevisivi comunque funzionanti nella regione;

b) esprimere il proprio parere sulla domanda;

c) trasmettere sia la domanda che il parere alla Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo;

d) constatare che l'accesso abbia luogo nel modo e nei termini disposti dalla Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo.

La commissione regionale, inoltre, ha il potere di convocare in apposita conferenza, i rappresentanti delle imprese private, per il coordinamento dei programmi da diffondere localmente o sul piano regionale e di proporre alla concessionaria i programmi da trasmettere in sede regionale.

La commissione regionale attua le direttive impartite dalla Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo.

5. 01. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

GALASSO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. L'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 01 nella sua formulazione è la riprova della serietà dell'impegno con il quale il

MSI-destra nazionale ha affrontato questa discussione, ed è anche la riprova del contributo che noi vogliamo dare al miglioramento della proposta di legge in esame. La dizione dell'articolo aggiuntivo offre la dimostrazione inconfutabile di un contributo alla funzionalità della ristrutturazione dell'ente radiotelevisivo con il determinare, in modo inequivoco, i poteri e i limiti entro i quali deve muoversi la regione in armonia con quanto disposto dagli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale. Ne indica, inoltre, i principi e i termini in modo che la legge, guadagnandone in speditezza e funzionalità, possa anche innalzare degli argini alla cosiddetta lottizzazione del potere.

La regolamentazione di questo articolo aggiuntivo evita, quindi, oltre che questa lottizzazione in termini regionali, anche ipotetici conflitti giurisdizionali, politici e legislativi tra lo Stato e la regione, in sintonia, come ho affermato prima, con quanto disposto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Pertanto, questo articolo si inserisce proprio nella battaglia che il MSI-destra nazionale sta conducendo per rendere la riforma radiotelevisiva aderente alle vere esigenze della società italiana e non alle prospettive di sottogoverno e di ripartizione del potere che hanno contraddistinto fin dall'origine questo progetto di legge. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Poiché, data l'identità della materia trattata, questo articolo aggiuntivo può essere considerato come emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6 nel testo della Commissione, esso sarà esaminato e votato unitamente agli emendamenti presentati a quest'ultimo articolo.

Si dia lettura dell'articolo 6.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, composto da 9 membri. Questi durano in carica tre anni e il loro mandato è gratuito.

La carica di membro del comitato regionale radiotelevisivo è incompatibile con quella di consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge.

Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva; formula indicazioni sui programmi ra-

diotelevisivi destinati alla diffusione regionale.

Formula altresì proposte da presentare al consiglio di amministrazione della società concessionaria in merito a programazioni regionali che possono essere trasmesse in reti nazionali.

Il comitato regionale regola l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'articolo 6 l'onorevole Palumbo, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

La commissione regionale è composta da 11 persone elette dai rispettivi consigli regionali ciascuna su di una rosa di tre nominativi proposti da ogni partito o movimento politico presente nel Parlamento e da quelli presenti nel consiglio regionale, non compresi nei precedenti, con l'obbligo del rispetto della presenza delle minoranze. I componenti della commissione regionale durano in carica tre anni e non possono essere immediatamente rieletti.

6. 1. **De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

Le persone proposte a far parte della commissione regionale sono scelte nelle categorie dei magistrati in pensione, di esponenti della cultura, dell'arte, della scienza, dell'ordine forense, della industria e commercio e del turismo.

La commissione regionale è presieduta da un magistrato.

6. 2. **De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna,**

Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'incarico di componente della commissione regionale è incompatibile con qualsiasi carica politica o sindacale elettiva e con il rapporto di direzione, di dipendenza o di collaborazione con la concessionaria o con le imprese che esercitano attività di diffusione radiotelevisiva.

6. 3. **De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Sopprimere il terzo comma.

6. 4. **De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

PALUMBO. L'articolo 6 prevede la creazione di un comitato regionale, del quale precisa le modalità della costituzione, le funzioni, i compiti.

Mi consenta, signor Presidente, di iniziare a svolgere l'ultimo emendamento, il 6. 4, che riguarda l'ultimo comma dell'articolo 6 il quale prevede la potestà del comitato regionale di regolare l'accesso alle trasmissioni regionali, secondo le norme della Commissione parlamentare.

L'onorevole Galasso, poc'anzi, illustrando l'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 01, ha osservato che tale emendamento si propone il fine di armonizzare questa parte del provvedimento in esame con l'articolo 117 della Costituzione.

Io mi permetto di osservare che l'articolo 117 della Costituzione non attribuisce alle regioni poteri di sorta in materie riservate allo Stato. L'articolo 117 elenca tassativamente le materie nelle quali la regione ha potestà di legiferare e di esercitare conseguentemente funzioni amministrative; e non si troverà in tale articolo la possibilità di delegare alla regione, da parte dello Stato, la facoltà di emanare norme relative alla libertà di informazione e di pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

Questo è il motivo per cui, presentando l'emendamento 6. 4, abbiamo chiesto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Gli altri tre emendamenti riguardano, invece, la costituzione della commissione regionale e i requisiti che dovrebbero possedere coloro che saranno chiamati a farne parte.

L'articolo 6 riproduce, per quanto riguarda le modalità di elezione, la norma della legge amministrativa per quei casi per i quali è garantita la rappresentanza delle minoranze. È detto, infatti, che ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da eleggere, un comitato regionale. La norma così fatta, come nella legge comunale e provinciale, serve a garantire per l'altro terzo la rappresentanza delle minoranze.

Ebbene, nessun dubbio che le minoranze debbano essere rappresentate, nessun dubbio che la norma sia democraticamente corretta dal punto di vista costituzionale, ma dal punto di vista politico non mi sembra altrettanto corretta, specie se la poniamo in relazione alla norma riguardante la Commissione parlamentare di vigilanza, nella quale non si fa solamente obbligo di rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione, ma si fa ob-

bligo di rappresentanza di tutti i gruppi presenti in Parlamento.

Se questo è vero, il medesimo concetto dovrebbe essere riprodotto anche per quanto riguarda il comitato regionale. Così come è formulata la norma, invece, onorevole ministro, e parlo a lei perché i relatori non sono presenti, e quando anche lo fossero non presterebbero molta attenzione (c'è solo il collega Baghino, che a questo riguardo vale quanto me)...

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo, ella ha perfettamente ragione: mi sono già preoccupato di far chiamare gli altri relatori.

PALUMBO. La ringrazio, signor Presidente, ma non lo dicevo per questo; stavo soltanto spiegando il motivo per il quale mi rivolgevo al ministro. Comunque, fingiamo che i relatori siano presenti. Dicevo che questa norma, così come è formulata, protegge in ogni caso il partito socialista, e soltanto il partito socialista, onorevole ministro. Se vuole la riprova, gliela do.

Il partito socialista, nelle regioni in cui è in carica una giunta di sinistra, è presente in essa con i comunisti, ed in questo caso, per quanto riguarda l'elezione dei componenti del comitato regionale, beneficia della norma che prevede che alla maggioranza siano assegnati i due terzi; nelle regioni in cui c'è una maggioranza di centro-sinistra, il partito socialista è presente nella giunta, e beneficia anche in questo caso della norma prevista per la maggioranza. Il partito socialista, quindi, rientra sempre nei famosi due terzi, mentre al contrario la democrazia cristiana nelle regioni in cui è in minoranza beneficia soltanto di un terzo, come del resto il partito comunista. Il partito socialista, quindi, ha i piedi in tutte e due le staffe; la democrazia cristiana e il partito comunista li hanno in una staffa sola. Noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale, e con noi i liberali, non siamo a cavallo, perché non abbiamo i piedi in alcuna staffa; siccome noi costituiamo i gruppi di opposizione meno numerosi, è chiaro che quando si procede a queste elezioni, il terzo riservato alle opposizioni viene assegnato al gruppo di opposizione più forte. Nelle regioni in cui c'è una maggioranza di centro-sinistra avremo una maggioranza del comitato composta dai partiti che del centro-sinistra faranno parte ed una opposizione del partito comunista, mentre nelle regioni in cui c'è una giunta di sinistra avre-

mo nel comitato una maggioranza di sinistra e la democrazia cristiana all'opposizione: noi non saremo né all'opposizione né nella maggioranza. Questa è quindi una norma che ci esclude categoricamente dalla partecipazione ai comitati regionali, e questo è il motivo per il quale abbiamo presentato l'emendamento 6. 1, che tende ad elevare il numero dei membri di questo comitato da 9 a 11, per assicurare la presenza di tutti i gruppi rappresentati nel consiglio regionale, analogamente a quanto avviene per la Commissione parlamentare di vigilanza. Se non si vuole accettare questo emendamento, ci si deve dire perché una norma va bene per il Parlamento nazionale, e non per il « parlamentino » regionale.

Con l'emendamento 6. 2 abbiamo inteso dettare alcune condizioni per la scelta delle persone proposte a far parte della commissione regionale; noi vorremmo cioè che questo comitato fosse costituito da persone che per la loro preparazione, la loro posizione, la loro apoliticità dessero garanzie circa l'obiettività della quale tanto si parla nelle sentenze della Corte costituzionale ed anche in questa proposta di legge. Per questo diciamo che le persone che devono far parte di questo comitato devono essere scelte all'interno di determinate categorie.

L'emendamento 6. 3 riguarda le incompatibilità in ordine all'incarico di componente della commissione regionale, incompatibilità che a nostro avviso non devono essere quelle previste in generale dalla legge, ma devono essere incompatibilità particolari, ai fini della moralizzazione, signor ministro, onorevole relatore — e mi rivolgo anche a lei perché è ora presente in aula — di queste attività e di questo comitato. Ecco perché diciamo che coloro i quali saranno chiamati a far parte di questa commissione regionale non potranno ricoprire cariche politiche o sindacali, e non potranno avere alcun rapporto di direzione, di dipendenza o di collaborazione con la concessionaria e con le imprese che esercitano attività di diffusione radio-televisiva. Credo che in questo modo potremo fornire garanzie, anche da un punto di vista morale e qualitativo, circa l'attività di queste commissioni regionali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo che si passi ora all'esame dell'articolo 7 e allo svolgimento dei relativi emendamenti per votarli poi unitamente all'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 01, e all'articolo 6 con i relativi emendamenti.

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Siamo d'accordo con questa proposta.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. D'accordo anche noi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 7.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Sono riservati dalla società concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito è istituita una tribuna della stampa.

La Sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare, procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:

a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;

b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;

c) alle esigenze di varietà della programmazione.

La Sottocommissione stabilisce le modalità di programmazione, sentita la concessionaria.

Contro le decisioni della sottocommissione è ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli ef-

fetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tassi, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 7:

Dopo il secondo comma aggiungere i seguenti:

Hanno diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo i cittadini che godono dei diritti civili e politici nonché le persone giuridiche di nazionalità italiana, le associazioni di fatto ed i comitati, anche se appositamente costituiti.

Su autorizzazione della sottocommissione parlamentare può essere concesso il diritto di accesso a cittadini stranieri o ad enti non nazionali.

Il diritto di accesso è attuato:

1) con la istituzione di una « tribuna libera » consistente nella concessione al singolo cittadino di un determinato periodo di tempo per la diffusione del proprio pensiero con i mezzi radiotelevisivi, con qualsiasi mezzo funzionanti;

2) con la messa in onda alla radio e/o alla televisione di programmi realizzati da singoli cittadini o da enti, associazioni o comitati, avvalendosi anche della collaborazione tecnica di una impresa privata o della concessionaria.

La Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo, in assemblea plenaria, elegge i componenti della Sottocommissione per l'accesso al mezzo radio o televisivo, nella persona di un parlamentare per ogni corrispondente gruppo della Camera e del Senato e di un parlamentare per i gruppi che non hanno corrispondenza in ambedue le Camere,

con il rispetto della pariteticità fra i due rami del Parlamento.

La Sottocommissione elegge, nel proprio seno, un presidente, un vice presidente ed un segretario che durano in carica un anno e non possono essere immediatamente rieletti.

7. 2. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirollo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

La Commissione parlamentare di coordinamento e controllo predispone le norme per rendere effettivo il diritto di accesso del cittadino al mezzo radiotelevisivo, in base ai seguenti principi:

garanzia per la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici, culturali, religiosi e sindacali;

rilevanza dell'interesse informativo delle proposte;

esigenza di varietà della programmazione sia sul piano della diffusione locale che nazionale.

La Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo stabilisce la durata degli interventi e la periodicità ed i tempi della tribuna libera, nonché i criteri, i modi, per la realizzazione e la diffusione dei programmi proposti dai singoli cittadini, sia singolarmente considerati che associati.

7. 3. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirollo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello,

Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Dopo il terzo comma aggiungere i seguenti:

Ciascuna persona fisica o giuridica, ivi comprese le associazioni non riconosciute ed i Comitati, per l'accesso al mezzo radiotelevisivo a diffusione locale, presentano domanda alla Commissione regionale, di cui all'articolo 6, competente per territorio.

Per l'accesso ai mezzi radiotelevisivi a diffusione nazionale la domanda è diretta alla sottocommissione della Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo.

Nella domanda deve essere specificato se si tratta di richiesta per la tribuna libera oppure per la diffusione di un programma. In ogni caso l'argomento deve essere esaurientemente indicato.

7. 4. **De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Sopprimere il quarto comma.

7. 5. **De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Dopo il quarto comma aggiungere i seguenti:

La Sottocommissione parlamentare, affida ogni domanda di accesso ai mezzi televisivi a diffusione nazionale nonché ogni domanda trasmessa dalle commissioni regionali, ad un relatore che riferisce, anche dopo aver inteso l'interessato.

Ogni decisione è presa dalla sottocommissione a maggioranza per alzata di mano.

La decisione è sottoposta dal presidente della sottocommissione, e comunicata all'interessato.

In caso di diniego, l'interessato può avanzare reclamo alla Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo, entro otto giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione.

7. 6. **De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Dopo il sesto comma aggiungere i seguenti:

La tribuna libera è diretta da un moderatore.

Il cittadino ammesso alla tribuna libera deve consegnare per iscritto al moderatore il testo dell'intervento.

Può esprimere il proprio pensiero senza leggere ma, discostandosi dall'argomento, il moderatore deve richiamarlo al testo, interrompendo immediatamente la trasmissione in caso di turpiloquio, di frasi oscene, ingiuriose o di vilipendio.

In tali casi l'interessato è perseguito ai sensi di legge ed è giudicato con rito direttissimo.

Della sentenza di condanna, con interdizione di ulteriore accesso ai mezzi radiotelevisivi sia locali che nazionali, è data notizia con lo stesso mezzo radiotelevisivo.

A tal fine ogni commissione regionale e la Sottocommissione parlamentare tengono aggiornato l'elenco delle persone cui è stato interdetto l'accesso ai mezzi radiotelevisivi.

7. 7. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

La Sottocommissione ha il dovere di controllare, prima della trasmissione, la corrispondenza del programma realizzato da persone fisiche o giuridiche al progetto approvato.

Ogni responsabilità civile o penale derivante dalla trasmissione del programma fa carico unicamente al responsabile del programma.

7. 8. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

La Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo, in assemblea plenaria, elegge i componenti della sottocommissione per il controllo della imparzialità,

completezza ed obiettività dei servizi radio e/o televisivi della concessionaria.

La sottocommissione è formata da un parlamentare per ogni corrispondente gruppo della Camera e del Senato e da un parlamentare per i gruppi che non hanno corrispondenza in ambedue le Camere con il rispetto della pariteticità fra i due rami del Parlamento.

La sottocommissione elegge, nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario che durano in carica un anno e non possono essere immediatamente rieletti.

7. 01. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 7-ter.

Compete alla Sottocommissione elaborare un complesso di principi e di direttive per la imparzialità, la completezza e la obiettività dei servizi che sottopone per l'approvazione all'assemblea plenaria della Commissione parlamentare per il coordinamento ed il controllo.

Il testo delle norme diventa parte integrante dell'atto di concessione.

7. 02. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 7-*quater*.

La Sottocommissione procede d'ufficio o su segnalazione dei cittadini al controllo della imparzialità, completezza ed obiettività dei servizi.

A tal fine la concessionaria istituisce un apposito ufficio di ricezione telefonica che registra le proteste o i reclami dei cittadini e trasmette alla sottocommissione i nastri con il corrispondente testo dattiloscritto, anche se anonimi.

Il cittadino può rivolgersi direttamente per iscritto alla sottocommissione e la protesta o il reclamo devono contenere il cognome, nome e indirizzo della persona che lo ha effettuato.

7. 03. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 7-*quinquies*.

La Sottocommissione, dall'esame dei controlli effettuati d'ufficio e di quanto contenuto nei reclami o nelle proteste, formula proposte che sottopone per la decisione alla Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo in seduta plenaria.

La Commissione parlamentare prima di decidere può convocare il direttore generale, il direttore del servizio, il responsabile e quanti altri ritenga necessario.

7. 04. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi,

Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 7-*sexies*:

La Commissione parlamentare per il coordinamento e per il controllo invita il ministro delle poste e delle telecomunicazioni a:

- a) richiamare;
- b) ammonire;
- c) diffidare,

il direttore generale, il direttore o il responsabile del servizio con l'obbligo di dare diffusione del richiamo, della ammonizione, della diffida sia per radio sia per televisione, nelle ore indicate.

Nei casi di persistente violazione dell'obbligo della imparzialità, completezza ed obiettività del servizio anche dopo la diffida, la Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo invita il ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad applicare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 36-*bis* della presente legge.

7. 05. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

TASSI. L'articolo 7 parla della *vexata quaestio* relativa al diritto di accesso, ed è questa l'occasione, forse, per uscire finalmente dall'equivoco di questa cosiddetta riforma.

Si è detto che il presupposto della riforma deve essere il monopolio, onde lo Stato possa essere garante dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini per quanto riguarda la manifestazione del loro pensiero. Si è detto falsamente — ma quando la verità è messa ai voti è facile che passi la menzogna — che la limitatezza delle bande televisive non consente la possibilità di una effettiva ed efficiente libera

manifestazione del pensiero se nel contempo non si propone e non si porta avanti il monopolio. Ora che discutiamo del diritto di accesso dovremmo avere la riprova di questa volontà di mettere a disposizione di tutti il mezzo radiotelevisivo, per consentire ai cittadini l'accesso al mezzo stesso. Viceversa, proprio la lettura dell'articolo 7, ed in modo particolare del primo comma dello stesso articolo, conculca il tradimento di questo principio. Il monopolio serve per dare a tutti la possibilità di accedere e di trasmettere, nei limiti del possibile, il proprio pensiero in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione. Tuttavia quanto indicato nel primo comma dell'articolo 7 dichiara che solamente alcune categorie di cittadini, associate nel determinato modo previsto dalla legge, hanno la possibilità ed il diritto (diritto affievolito o interesse legittimo, questo ce lo spiegherà esattamente il relatore) di poter manifestare il proprio pensiero attraverso il diritto di accesso. Si è detto che questo diritto è limitato ai partiti politici: ebbene, ciò andrebbe benissimo se si trattasse dei partiti politici nazionali rappresentati in Parlamento. Poi però — *in cauda venenum* — si arriva perfino ad ammetterlo per i movimenti politici, sicché si cade nella indeterminatezza circa la identificabilità delle associazioni politiche che avrebbero il libero accesso, oltre a quelle che hanno già ricevuto il crisma, in seguito ad una elezione a carattere nazionale, di una rappresentanza effettiva e democraticamente valida a livello parlamentare. Per questa ragione, se dobbiamo estendere il diritto in questo senso, molto meglio sarebbe introdurre anche la possibilità di accesso alle grandi personalità della cultura, dell'arte e delle professioni, le quali non hanno di per sé il diritto di accedere al mezzo radiotelevisivo, diritto che per altro, data la loro qualità, potrebbe assumere una rilevanza ed un interesse anche generali. Si lascia così alla discrezionalità, diciamo pure all'arbitrio, del consiglio di amministrazione di questa società concessionaria a totale capitale pubblico, la possibilità di discriminare chi debbano essere coloro i quali possono esprimere il loro pensiero attraverso la radio e la televisione e chi, viceversa, debbano essere gli esclusi.

Questo arbitrio e questa discrezionalità attraverso i nostri emendamenti sono diversamente regolati. Le proposte che facciamo tendono sempre alla maggiore tutela dell'individuo e della libertà, come voluta dalla nostra Carta costituzionale ed in particolare come è precisato nell'articolo 21 della Costituzione. Quindi se si vuole uscire dalla conferma di

questa menzognera riforma, menzognera sia nelle premesse sia nelle disposizioni, non si potranno che approvare gli emendamenti De Marzio 7. 2, 7. 3, 7. 4, 7. 5, 7. 6, 7. 7, 7. 8 e gli articoli aggiuntivi De Marzio 7. 01, 7. 03, 7. 04 e 7. 05 che io ritengo di avere tutti illustrati attraverso questo breve intervento, ispirato dalla necessità che all'attuazione del principio del monopolio, ormai ottenuta attraverso una norma votata da questo ramo del Parlamento, segua anche l'attuazione dell'altro principio riaffermato dalla Corte costituzionale e che dovrebbe configurarsi come il secondo indispensabile cardine della riforma: vale a dire, la possibilità di concedere a tutti una effettiva libertà di manifestazione del pensiero, attraverso il diritto di accesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 01 e sugli emendamenti agli articoli 6 e 7?

BUBBICO, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario all'emendamento De Marzio 6. 1, essendo la struttura delle commissioni regionali ivi contemplata del tutto diversa da quella del progetto di legge. Parere contrario anche all'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 01, in particolare perché l'ultimo capoverso dell'articolo aggiuntivo affida alla commissione regionale un compito, sostanzialmente esecutivo e quindi subordinato, di attuazione di direttive impartite dalla Commissione parlamentare di coordinamento e di controllo, che non ci sembra conforme ai principi di autonomia che informano viceversa il progetto di legge nel suo complesso.

La medesima osservazione vale per l'emendamento De Marzio 6. 2. Si tratta di un sistema alternativo, anche con diverse incompatibilità ed ineleggibilità, e addirittura con la indicazione di requisiti la cui determinazione per legge concreterebbe una sostanziale violazione dell'autonomia regionale. L'emendamento De Marzio 6. 3, prevede una serie di incompatibilità in larga misura implicitamente già contemplate dal progetto di legge e in alcuni casi addirittura identiche. Anche in questo caso, perciò, parere contrario.

A proposito del diritto di accesso, non mi sento di condividere i rilievi dell'onorevole Tassi. Sostanzialmente, la Corte costituzionale ha fatto una profonda differenza tra l'accesso e la rettifica e, mentre ha configurato il diritto di rettifica come diritto vero e proprio, soggettivo, perfetto ed azionabile, ha delineato l'accesso come un istituto che ieri l'onorevole

Bozzi molto correttamente indicava a mezza strada tra l'interesse ed il diritto.

TASSI. Un nuovo istituto, dunque !

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. No, onorevole Tassi. Il nostro sistema giuridico, come ella ben sa, conosce posizioni soggettive non concretantisi in diritti e, a rigore, nemmeno configurabili come interessi legittimi, eppure fornite di autonome forme di protezione da parte dell'ordinamento. Ci è parso opportuno e giusto, perciò, di dare spazio e respiro alle espressioni collettive che rivestano rilevante importanza sotto il profilo sociale, culturale, sindacale, religioso o come partiti politici: in altre parole, tutte le associazioni che abbiano rilevanza di ordine generale. Ecco il limite della definizione « diritto o non diritto », nel senso di tutela dell'interesse dei singoli ad avvalersi del mezzo di comunicazione televisivo, ma anche dell'interesse della generalità dei cittadini utenti di questo mezzo a vedere ed udire cose aventi importanza e rilievo per tutti. Di conseguenza risulta chiaro il motivo dell'attribuzione alla Commissione parlamentare della facoltà di regolare il diritto di accesso: abbiamo ritenuto di attribuirgli alla Commissione parlamentare proprio in quanto il Parlamento possiede siffatta visione generale.

Al contrario, assegnare questo potere al consiglio di amministrazione comporterebbe un gravissimo contenzioso, che darebbe luogo ad una serie di ricorsi alla magistratura ordinaria già fin dalla prima fase. Cioè, al cittadino o gruppo cui fosse, per avventura, denegato l'accesso dal consiglio di amministrazione si aprirebbe la possibilità di un doppio rimedio: quello prossimamente giurisdizionale, dinanzi al magistrato ordinario (che è quello che, appunto, vogliamo evitare sì da non collegare ciascun tipo di trasmissione televisiva ad una propria e magari difforme giurisprudenza che alternativamente riconosca o neghi a certe voci il diritto di farsi sentire); ed il concorrente rimedio del ricorso alla Commissione con un probabile conflitto tra la Commissione parlamentare e la magistratura. Creeremmo una tale varietà di ipotesi da ottenere, in luogo di un generale accrescimento della libertà nel nostro paese (come è nelle finalità del provvedimento) con la destinazione di questo moderno mezzo di informazione alla diffusione delle istanze associative e culturali di tutti i cittadini, una conflittualità permanente e continua. Replico così anche al-

l'intervento di ieri sera dell'onorevole Bozzi, molto acuto ma per certi aspetti solo apparentemente convincente, proponente il diverso sistema del consiglio d'amministrazione e della seconda istanza alla Commissione parlamentare. Non ritengo valido il rilievo che la Commissione sarebbe identicamente composta, dal punto di vista dell'estrazione dei gruppi, sia nella sezione che decide in prima istanza l'accesso, sia nel *plenum* che decide in seconda istanza. Nel nostro ordinamento non è nuova la struttura di un organo collegiale che presenta una sezione distaccata la quale funziona, diciamo, in modo improprio, come giudice di primo grado. Il parere della maggioranza della Commissione è quindi contrario agli emendamenti De Marzio 7. 2 e Bozzi 7. 1. Parere contrario all'emendamento De Marzio 7. 3, in cui vengono ripetute in modi e prospettive diversi quelle esigenze sottolineate dalla Corte e recepite in altra parte del provvedimento. Nell'emendamento De Marzio 7. 4 figura l'introduzione di una forma preventiva di censura che non ci pare accettabile. Il parere è parimenti negativo sull'emendamento De Marzio 7. 5. La materia dell'emendamento De Marzio 7. 6 è prevalentemente regolamentare. Nell'emendamento De Marzio 7. 7 trapelano ugualmente criteri di censura. È auspicabile che anche quelle trasmissioni rese disponibili per i cittadini grazie a questo istituto, ottemperino a criteri di ordine generale e rispettino principi non solo costituzionali ma anche morali: alcune di queste esigenze sono già tutelate nel provvedimento, e procedere oltre su questa via potrebbe comportare a nostro avviso la conseguenza di anticipare, in sede impropria, problemi attinenti alla censura, istituto, questo, oggetto di profonda revisione critica nell'ambito del dibattito culturale e politico in atto nel paese. Il disposto dell'emendamento De Marzio 7. 8 già figura nel provvedimento, in altro modo. Quella dell'articolo aggiuntivo De Marzio 7. 01 è materia regolamentare; quella dell'articolo aggiuntivo De Marzio 7. 02 è materia in altro modo già compresa nel provvedimento. Consideriamo altresì ultronei gli articoli aggiuntivi De Marzio 7. 03 e 7. 04, ai quali siamo quindi contrari. Concludendo, in ordine all'articolo aggiuntivo De Marzio 7. 05 osservo che delle responsabilità, pur se in modo diverso, sono già previste.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il relatore per la maggioranza onorevole Bubbico ha affermato che taluni degli emendamenti De Marzio trattano materia regolamentare: gradiremmo sapere se il loro spirito viene accettato, con l'intesa di poterlo trasferire — sia pure come raccomandazione o segnalazione — in sede di Commissione alorché essa si darà il proprio regolamento...

PRESIDENTE. Onorevole Bubbico, la prego di prestare attenzione all'oratore.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. ... oppure no. Il parere negativo del relatore, che sarebbe attribuibile alla maggioranza della Commissione, suonerebbe come netta opposizione ai principi contenuti in tali emendamenti. Se, invece, il loro spirito viene accettato e la maggioranza si impegnerà a trasferirli nel regolamento della Commissione, noi potremmo anche ritirarli.

Mi permetto inoltre di sottolineare che quanto ha rilevato l'onorevole Bubbico in ordine all'articolo aggiuntivo De Marzio 7. 05 non è esatto, perché nella proposta di legge vi sono norme che attribuiscono numerosi compiti alla Commissione parlamentare senza, tuttavia, conferirle un potere concreto in ordine all'attuazione delle deliberazioni adottate. È per questo motivo che noi proponiamo che la Commissione parlamentare possa invitare il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a richiamare, ammonire, diffidare il direttore generale, il direttore o il responsabile del servizio. Sarebbe pertanto opportuno che, in sede di regolamento, la Commissione rivedesse tutta questa materia. Non possiamo tuttavia non riconoscere che nella proposta di legge non vi è alcuna possibilità, per la Commissione, di intervenire quando vede che le cose non vanno.

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo sia giusta l'esigenza di veder rappresentati tutti i gruppi nella sottocommissione. Del resto avevo già detto che, trattandosi di materia regolamentare, lo spirito degli emendamenti cui si riferiva l'onorevole Baghino poteva essere accolto come raccomandazione ai fini della costituzione o integrazione della Commissione parlamentare di vigilanza.

QUILLERI. Chiedo di parlare per un richiamo all'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUILLERI. L'onorevole relatore per la maggioranza si è testé dichiarato contrario all'emendamento Bozzi 7. 1. di cui sono cofirmatario, tendente a sopprimere i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7. Tale emendamento è in realtà collegato per connessione di materia con il nostro articolo aggiuntivo 3-bis e pertanto chiediamo che ne siano rinviati l'esame e la votazione a quella sede.

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, concordo con la proposta dell'onorevole Quilleri.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 01 e sugli emendamenti presentati agli articoli 6 e 7?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo concorda con il relatore. Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Baghino, vorrei fare osservare che ben si pone il rinvio alla Commissione, anche se non dobbiamo dimenticare che essa esprime un parere su un regolamento che, in realtà, viene predisposto dal Ministero. Pertanto accetto anch'io come raccomandazione i suggerimenti contenuti negli emendamenti che l'onorevole Baghino si è dichiarato disposto a ritirare. Quanto al diritto d'accesso, mi riservo di esprimere l'opinione del Governo in sede di esame dell'articolo aggiuntivo Quilleri 9. 01.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, dopo queste dichiarazioni del relatore per la maggioranza e del Governo, ritiriamo gli emendamenti De Marzio 7. 3, 7. 5, 7. 7 e gli articoli aggiuntivi De Marzio 7. 01, 7. 02, 7. 03, 7. 04 e 7. 05.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Baghino, mantiene l'articolo aggiuntivo De Marzio 5. 01, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Palumbo, mantiene gli emendamenti De Marzio 6. 1, 6. 2, 6. 3, 6. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 2.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 3.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 6. 4.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Onorevole Palumbo, mantiene l'emendamento De Marzio 7. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento Bozzi 7. 1 è accantonato per essere esaminato unitamente all'articolo aggiuntivo Quilleri 9. 01.

Gli emendamenti De Marzio 7. 3, 7. 5 e 7. 7 sono stati ritirati.

Onorevole Palumbo, mantiene gli emendamenti De Marzio 7. 4, 7. 6 e 7. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 7. 4.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 7. 6.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 7. 8.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.
(È approvato).

Gli articoli aggiuntivi De Marzio 7. 01, 7. 02, 7. 03 e 7. 04 sono stati ritirati.
Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, Segretario, legge:

« Chiunque si ritenga lesa nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica.

La richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva o al direttore del telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi la trasmissione da rettificare si è verificata.

Il direttore competente è tenuto a disporre che la rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale.

Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo 21 della stessa legge.

La trasmissione della rettifica non esclude le responsabilità penali e civili nelle quali si sia già incorsi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'articolo 8 l'onorevole Palumbo, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituirlo col seguente:

La concessionaria e le altre imprese che effettuano trasmissioni radiotelevisive con qualsiasi mezzo a diffusione nazionale o locale sono obbligate a trasmettere integralmente e gratuitamente le rettifiche, le risposte e le dichiarazioni dei singoli cittadini o dei legittimi rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche o private e delle associazioni di fatto, cui sono stati attribuiti atti o intendimenti o affermazioni lesivi della loro dignità

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

o da essi ritenuti non corrispondenti a verità, purché le rettifiche, le risposte o le dichiarazioni non abbiano contenuto di rilevanza penale.

8. 1. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milla, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Sostituire il secondo comma, con il seguente:

Per il direttore di ciascun telegiornale, di ciascun giornale radio o di altra rubrica giornalistico-informativa si osservano in quanto applicabili gli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

8. 2. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milla, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Dopo l'articolo 8 aggiungere i seguenti:

ART. 8-bis.

La diffusione della rettifica, della risposta o della dichiarazione deve essere trasmessa entro tre giorni quando il motivo che ne ha dato causa è stato determinato da affermazioni, notizie o commenti contenuti in un radiotelegiornale o altro notiziario o rubrica a frequenza giornaliera.

Per i notiziari o rubriche periodiche, la rettifica, la risposta o la dichiarazione deve essere diffusa nella trasmissione immediatamente successiva.

All'inizio della trasmissione del radio-telegiornale o del notiziario oppure della rubrica deve essere annunciato che in chiusura del servizio sono trasmesse rettifiche, risposte o dichiarazioni.

8. 01. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milla, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-ter.

Ogni rettifica, risposta o dichiarazione non può durare più di tre minuti ed è letta da un annunciatore integralmente, chiaramente, senza inflessioni di voce o gesti o scenografie che possano apparire di dissenso o di sottolineatura del testo.

È ammessa un'immediata precisazione della stessa durata letta dall'annunciatore.

8. 02. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milla, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-quater.

Ai fini della individuazione del responsabile ai sensi del precedente articolo la testata di ogni radio-telegiornale, notiziario, o ru-

brica giornaliero o periodico, è registrata presso la cancelleria del tribunale territoriale competente in relazione alla sede anche regionale della concessionaria o dell'impresa.

Nella diffusione per radio e/o televisione, con qualsiasi mezzo funzionanti, di programmi o servizi per i quali non è obbligatoria la registrazione della testata, tanto all'inizio che alla fine della trasmissione, deve essere indicato il cognome ed il nome del responsabile che, a tutti gli effetti, si presume domiciliato presso la sede della concessionaria o dell'impresa che effettua la trasmissione.

8. 03. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-quinquies.

Il presidente della concessionaria, il proprietario dell'impresa per ottenere la registrazione della testata di radio-telegiornale, di un notiziario o rubrica, giornaliero o periodico, deve presentare alla cancelleria del tribunale:

1) una dichiarazione a firma autenticata contenente:

a) l'esatta indicazione della testata;

b) la periodicità della trasmissione con la precisazione del mezzo radio e/o televisivo con cui viene diffusa;

c) la natura e le caratteristiche del contenuto della trasmissione;

d) l'esatta indicazione della proprietà dell'impresa e dei componenti il Consiglio di amministrazione della concessionaria;

e) le generalità complete della persona che assume la responsabilità della testata e quella di un suo sostituto;

2) i certificati di cittadinanza italiana, di residenza, di godimento dei diritti civili e politici del responsabile della testata e del suo sostituto, nonché del proprietario dell'impresa quando si tratta di persona fisica;

3) copia dell'atto costitutivo o dello statuto quando l'impresa radio e/o televisiva è di proprietà di una persona giuridica, oppure copia dell'atto di concessione per la concessionaria, oltre ai documenti di cui al punto 2 del presente comma riferiti ai rispettivi legali rappresentanti;

4) certificazione da cui risulti l'iscrizione della persona responsabile o del suo sostituto all'albo dei giornalisti.

Quando la persona responsabile, della testata è investito di mandato parlamentare il sostituto assume la qualità di responsabile.

8. 04. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-sexies.

Ogni mutamento di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 8-quinquies della presente legge deve formare oggetto di una apposita dichiarazione da depositarsi nella cancelleria del tribunale entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento con relativi documenti.

L'annotazione è eseguita nei modi indicati dall'articolo 8-septies della presente legge.

L'obbligo della dichiarazione del mutamento incombe sul presidente della concessionaria o sul proprietario dell'impresa.

Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nei termini previsti o continua la diffusione del radio-telegiornale, del notiziario o rubrica, quando è stata rifiutata la annotazione del mutamento è punito con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.

8. 05. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-septies.

Il presidente del tribunale, o un magistrato da questi delegato, verificata entro 15 giorni dalla presentazione la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione in cancelleria di ogni singola testata in apposito pubblico registro.

Chiunque nelle dichiarazioni espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale.

8. 06. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-octies.

L'efficacia della registrazione cessa quando entro sei mesi dalla data della registrazione stessa non è diffuso alcun radio-telegiornale, notiziario o rubrica ovvero quando le loro trasmissioni restano sospese per più di un anno.

8. 07. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Pe-

tronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-nonies.

Chiunque intraprende la diffusione per mezzo della radio e/o della televisione, comunque funzionanti, di radio-telegiornali, notiziari o rubriche a diffusione giornaliera o periodica senza che sia stata chiesta o effettuata la registrazione è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecentomila.

La stessa pena si applica al direttore generale della concessionaria o al responsabile dei servizi radio e/o televisivi di una impresa privata e, in mancanza, al proprietario quando nella diffusione dei programmi a testata registrata, non viene premesso il nome del responsabile oppure è indicato un nominativo non corrispondente al vero.

Nel caso di diffusione di programmi o di servizi, senza l'indicazione del responsabile o con indicazione non corrispondente al vero, anche quando non è obbligatoria la registrazione, le persone di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda non inferiore a lire trecentomila.

8. 08. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-decies.

La mancata ottemperanza all'obbligo della rettifica è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa non inferiore a lire cinquecentomila.

Competente in materia è la magistratura ordinaria che con la sentenza di condanna ordina, inoltre, la trasmissione radio e televisiva della rettifica, della risposta, della di-

chiarazione e della parte dispositiva della sentenza.

In caso di mancata esecuzione dell'ordine del magistrato si procede per direttissima nei confronti del responsabile del radio-telegiornale, del notiziario o della rubrica in cui doveva essere trasmessa.

8. 09. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-undecies.

Nel caso di diffamazione commessa con la diffusione di radio-telegiornali, notiziari, rubriche, servizi o programmi, trasmessi con radio e televisione comunque funzionanti, e consistente nella attribuzione di un fatto determinante, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e quella della multa non inferiore a lire cinquecentomila. L'ammontare della multa è rapportato, oltre che alla gravità della offesa, al pregiudizio arrecato ed alla ampiezza della diffusione sul piano nazionale o locale dell'attribuzione.

Ai fini della responsabilità civile sono responsabili in solido con il condannato, il direttore generale, ove esiste, e il legittimo rappresentante della impresa.

8. 010. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-duodecies.

In caso di diffamazione la persona offesa può chiedere, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione il cui ammontare è determinato dal magistrato in relazione alla gravità dell'offesa, al pregiudizio ed alla ampiezza della diffusione sul piano nazionale o locale dell'offesa.

8. 011. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-terdecies.

Nel pronunciare condanna per reato di diffamazione commesso mediante la diffusione radio e televisiva con qualsiasi mezzo effettuata, il magistrato, in ogni caso, ordina che la sentenza sia trasmessa con lo stesso mezzo per estratto.

Il proprietario dell'impresa e, ove esiste, il direttore generale è obbligato ad eseguire gratuitamente la diffusione a norma dell'articolo 615, primo comma, del codice di procedura penale.

8. 012. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-quaterdecies.

Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano, pure nel caso di diffusione di radio-telegiornali, notiziari, servizi, rubriche, programmi, trasmessi per radio e televisione con qualsiasi mezzo funzionanti, che descrivono, illustrano, rappresentano o commentano anche scenograficamente o con la musica o i suoni, particolari impressionanti o raccapriccianti di avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o dell'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.

8. 013. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-quindecies.

Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai radiotelegiornali, notiziari, servizi, rubriche o programmi destinati ai fanciulli ed agli adolescenti, quando per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonei ad offendere il loro sentimento morale oppure a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto, al suicidio. Le pene in tali casi sono triplicate.

Le medesime disposizioni si applicano ai radiotelegiornali, notiziari, servizi, rubriche o programmi destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o la illustrazione anche scenografica o il commento musicale o sonoro di vicende poliziesche o di avventure sono trasmessi in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza o di indisciplina sociale.

8. 014. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino,

de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 8-sezdecies.

La cognizione dei reati commessi con il mezzo radio e televisivo comunque funzionante compete al tribunale, salvo che non appartenga alla corte di assise.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo.

È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data della presentazione della querela o denuncia.

8. 015. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

PALUMBO. Signor Presidente, gli emendamenti del mio gruppo hanno ragione di essere anche dopo la modifica dell'articolo 8 apportata in Commissione.

Desidero tuttavia dar atto, a coloro che hanno formulato l'articolo 8 nel testo approvato dalla Commissione, della obiettività con la quale hanno impostato il problema del diritto alla rettifica. È stato posto rimedio a qualche errore di diritto che l'articolo 8, così come formulato nella proposta di legge, prevedeva. Infatti, l'articolo 8 faceva obbligo al consiglio di amministrazione della società di procedere alle rettifiche; e

nel caso in cui non vi avesse provveduto, si applicavano gli articoli 8 e 21 della legge sulla stampa, cioè a dire si poneva una responsabilità penale a carico di un organo collegiale, qual era il consiglio di amministrazione, per il fatto di un terzo, commesso cioè da un terzo, a cui il consiglio di amministrazione era del tutto estraneo. Tutto questo in contrasto non soltanto con le norme costituzionali ma anche con i principi elementari del codice penale, che non ho bisogno di richiamare all'attenzione dei presenti.

Ma l'articolo, così come formulato in Commissione, signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli relatori, soddisfa le esigenze del diritto da realizzare per la tutela della dignità della persona? A mio modo di vedere no. Ed è questo il motivo per il quale noi abbiamo presentato questi emendamenti. Con l'articolo 8 si stabilisce infatti il diritto di chiunque si ritenga leso a chiedere la rettifica e l'obbligo della rettifica stessa; ma non si dice a carico di quale soggetto sia questo obbligo: si afferma soltanto che la richiesta deve essere presentata al direttore della rete radiofonica o televisiva e si dice da ultimo che si osservano gli articoli 8 e 21 della legge sulla stampa.

Vorrei far rilevare all'onorevole ministro e agli onorevoli relatori che l'articolo 8 sulla legge sulla stampa presuppone l'esistenza dell'articolo 3 della legge sulla stampa che sancisce che: « Ogni giornale od altro periodico deve avere un direttore responsabile ». Quando l'articolo 8 della legge succitata prevede la mancata rettifica da parte del giornale, afferma che il direttore responsabile — l'articolo 8 parla testualmente di « direttore responsabile » — è tenuto alla rettifica. Ora nel testo della Commissione si dice semplicemente che « il direttore competente è tenuto a disporre la rettifica », senza che questo direttore venga dichiarato responsabile. E la dichiarazione di responsabilità non può essere insita nella legge, ma deve risultare da una registrazione; occorre cioè che si sappia, che tutti sappiano, il giudice, il cittadino, chi è il responsabile di quella determinata rubrica, perché questi è tenuto alla rettifica, perché questi, nel caso di mancata rettifica, va sotto processo per le sanzioni di cui agli articoli 8 e 21 della legge sulla stampa.

Ora, se noi non individuiamo con precisione il responsabile, non sappiamo chi è la persona che deve rispondere penalmente, in quanto il direttore competente è tenuto

alla rettifica, ma senza sanzione, non potendo esservi sanzione senza dichiarazione di responsabilità. Non solo, ma questo direttore può mutare — teoricamente può mutare ogni giorno, ogni settimana — e chi ci dice che il direttore del momento è proprio colui che deve risponderne? Noi infatti potremmo chiedere alla RAI-TV, alla società radiotelevisiva il nominativo del direttore, e questa ci potrebbe rispondere che a quella determinata epoca non era direttore Caio, ma Sempronio, perché Caio non è registrato al tribunale e perché Sempronio è frutto della fantasia dei dirigenti del consiglio di amministrazione della RAI-TV.

Ora tutto ciò, onorevole ministro, non solamente è pericoloso, ma è anche contro la legge, perché la responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, è una responsabilità personale; e noi dobbiamo sapere qual è il soggetto fisico che deve assumersi questa responsabilità ed essere quindi perseguita a norma di legge. Ma non è tutto. La concessionaria, il consiglio di amministrazione, non possono essere esclusi dall'obbligo della rettifica. La responsabilità penale, ai sensi degli articoli 1, 3 e 6 del codice penale, riguarda l'individuo, ma l'obbligo della rettifica resta a carico della società, senza sanzioni penali; e ciò perché con la rettifica si consuma un bene economico qual è il tempo dedicato alla medesima. Il consiglio di amministrazione della società deve essere tenuto per legge a consentire al direttore responsabile di effettuare la rettifica.

Con altro emendamento tendiamo inoltre a fissare le modalità della rettifica che nell'articolo non sono previste. Non è infatti sufficiente l'espressione: « salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni ». Già in altre sedute i colleghi che mi hanno preceduto hanno osservato che ciò non è possibile. La legge sulla stampa, che noi richiamiamo a proposito di questo tipo di responsabilità, fa obbligo di dare alla rettifica il medesimo risalto che era stato dato alla notizia diffamatoria. Non dico che la televisione debba dare il medesimo risalto, ma deve per lo meno trasmettere la rettifica nel corso della medesima rubrica, alla stessa ora: in caso contrario il diritto di rettifica resta una vana speranza e non ripara la lesione della dignità personale subita dal cittadino.

Noi proponiamo inoltre che siano regolate anche le rubriche, ossia che siano registrate presso i tribunali come avviene per le testate dei periodici. Intendiamo cioè cono-

scere i direttori delle rubriche che dovranno eventualmente effettuare le rettifiche. Chiediamo inoltre che la registrazione della rubrica venga effettuata in tribunale, sì da avere garanzie precise.

Questi sono i motivi per i quali insistiamo per l'approvazione degli emendamenti da noi presentati all'articolo 8. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: nei termini esposti dal richiedente.

8. 3. **Quilleri, Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Altissimo, Badini, Baslini, Bignardi, Bozzi, Catella, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Gerolimetto, Giomo, Malagodi, Mazzarino, Papa, Serrentino.**

Sostituire il quarto comma, con il seguente:

Le rettifiche debbono essere trasmesse nell'ambito delle stesse rubriche alle quali si riferisce la richiesta di rettifica.

8. 4. **Quilleri, Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Altissimo, Badini, Baslini, Bignardi, Bozzi, Catella, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Gerolimetto, Giomo, Malagodi, Mazzarino, Papa, Serrentino.**

BOZZI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte alla nuova figura del cosiddetto « diritto di rettifica » che tutela, come dice l'articolo, « chiunque si ritenga » (espressione poco felice, perché di carattere soggettivo) « leso nei suoi interessi materiali o morali ». È un istituto nuovo che si introduce in omaggio alla sentenza della Corte costituzionale. A me sembra di poter affermare che il diritto di rettifica deve trovare dinanzi a sé un dovere di prestazione preciso: altrimenti, si vanifica il diritto. Non vi deve quindi essere un margine di discrezionalità (o per lo meno di discrezionalità eccessiva) che possa trasmodare in arbitrio da parte dell'ente concessionario. Inoltre, il diritto di rettifica è uno strumento per rendere concreta e operante l'obiettività del messaggio televisivo. Parliamo tanto di obiettività. Nell'intervento che mi sono permesso di svolgere ieri, ho sottolineato come le espressioni « obiettività » e « imparzialità » corrispondano a degli ideali, sarei tentato di dire a delle utopie. Sono, certamente, delle tendenze umane, le quali debbono richiedere

un esercizio di critica continua, una coscienza vigilante, uno sforzo di intelligenza e — appunto — di coscienza, per discostarsi il meno possibile dalla obiettività, per far sì che il soggetto non prevalga sulla constatazione delle cose. Ora, se noi rendiamo penetrante il diritto di rettifica, usiamo un servizio alla obiettività. Un deterrente, insomma.

Nel testo in esame, tale diritto di rettifica è, se non vanificato, certamente reso alquanto elastico e discrezionale. Chi legge il primo comma dell'articolo coglie subito, signor Presidente, il concetto che segue: chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere che sia trasmessa apposita rettifica. Ma chi elabora quest'ultima? Nella legge sulla stampa si dice che, in casi analoghi, deve essere pubblicato il testo trasmesso da colui che si ritiene offeso. Nel nostro caso, l'« apposita rettifica » diventa un prodotto del consiglio di amministrazione o del direttore responsabile della rete, i quali si limitano a rendere il concetto: questo è troppo poco. In tutto questo esiste della discrezionalità: si può, cioè, avere l'impressione che si renda omaggio a tale diritto di rettifica, che si adempia la prestazione ad esso conseguente, ma in realtà o ad essa non si pone mano affatto, o lo si fa in termini tali da lasciare margini di ombra e di perplessità.

Per queste ragioni, proponiamo un emendamento che riteniamo sia da preferirsi a quello votato questa mattina, concernente — mi pare bene — la relazione da trasmettere al Presidente della Camera, per gli adempimenti necessari... Credo sia quanto meno ovvio che, se si trasmette una relazione, la si trasmette perché si esegua il compito che è istituzionale del destinatario della trasmissione. Nel nostro emendamento, comunque, si precisa che la rettifica deve essere eseguita nei termini esposti dal richiedente. Anche questa è una espressione che contiene in sé una certa dose di discrezionalità; non si dice, infatti, che si deve riprodurre un certo tipo di rettifica. In tal caso, avrebbe ragione l'onorevole Bubbico, nel senso che si potrebbe dar sfogo a tutte le lamentele italiane. Ma i termini essenziali della rettifica — quelli sì — debbono essere riprodotti, a garanzia dei diritti morali o patrimoniali che ritengono lesi.

Il secondo emendamento da noi presentato all'articolo 8 si muove nella stessa logica. Onorevoli colleghi, se vogliamo che il diritto di rettifica sia una cosa seria, se vogliamo che sia in grado di svolgere quella funzione che ho chiamato « deterrente », se vogliamo

che costituisca uno strumento a vantaggio della obiettività, per le responsabilità che ne possono conseguire, non possiamo dar vita a una sorta di rubrica delle rettifiche; rubrica che non sappiamo a quale ora o su quale canale verrebbe trasmessa. In ogni caso, ci si troverebbe in presenza di un elenco di rettifiche che l'ascoltatore potrebbe non cogliere, che l'ascoltatore sarebbe tentato di non seguire, spegnendo la televisione, per non essere obbligato ad assistere alla noiosa trasmissione cui darebbe luogo (l'« apposita rubrica »). Si ha in materia la sensazione, onorevole ministro, che si intenda rendere un omaggio formale — stavo per dire « ipocrita », ma non è nel mio vocabolario — alla sentenza della Corte costituzionale. Eh no! La rettifica, nei termini essenziali richiesti da colui che se ne fa promotore, deve essere inserita nella stessa rubrica nella quale fu annunciata la notizia non rispondente a verità.

È questa la logica della legge sulla stampa ed è questo il criterio al quale i nostri emendamenti si ispirano. Perciò, sotto questo profilo, se vogliamo fare opera seria, dobbiamo adeguarci alla legge sulla stampa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 8?

BUBBICO, Relatore per la maggioranza. Anche per il diritto di rettifica, come per il diritto di accesso, si tratta di un istituto nuovo e certo non è stato facile elaborarne la disciplina. Aggiungerò che, rispetto allo stesso disegno di legge, si è imboccata una strada che anche l'onorevole Bozzi e altri oratori di parte liberale avevano sottolineata con particolare vigore e della quale a me pare sia stata accolta l'architettura sostanziale, quella cioè tesa a responsabilizzare, nell'ambito della pluralità dell'informazione televisiva, i direttori delle reti o i direttori delle testate che abbiano dato luogo al fatto generatore del diritto di rettifica. In tal modo è possibile individuare chiaramente il responsabile di ogni affermazione fatta nel corso di una trasmissione di un *Telegiornale* o di un *Giornale-radio* oppure di un programma culturale, di un'indagine o di una inchiesta.

Con l'emendamento Quilleri 8. 3 si chiede che la rettifica sia eseguita nei termini esposti dal richiedente; ma il problema di difficile soluzione — che del resto già ci eravamo posto — è quello di comprendere se la rettifica deve avvenire sul fatto riferito inesattamente o inesattamente attribuito oppure sul commento, che invece appartiene al libero esercizio

del diritto di chi opera nel campo dell'informazione, della notizia o della cultura. Per quanto riguarda il commento, vige evidentemente il principio generale della libertà delle varie voci nel mezzo televisivo; sul fatto, vi è un obbligo, anche penalmente rilevante, con il richiamo — in quanto applicabili in questa sede — di norme vecchie, perché risalenti al 1948, e comunque previste per una materia diversa, qual è quella della stampa.

Perciò, se accogliessimo l'emendamento Quilleri 8. 3, nella pratica attuazione avremmo una inevitabile commistione di rettifiche — tra rettifica del fatto e rettifica del commento — che sarebbe vincolante per chi deve provvedere, al video o alla radio, all'adempimento del relativo obbligo. La rettifica viene da una serie di fatti costitutivi: il fatto non vero, non rispondente a verità; la lesione di un interesse, dell'onorabilità, della verità, riferiti al singolo soggetto titolare del diritto.

Per quanto riguarda le rettifiche sulla stampa, viene prescritto addirittura lo stesso rilievo dato alla notizia che ha provocato la rettifica; per il mezzo televisivo, invece, come sa chiunque sia stato interessato a trasmissioni televisive, la questione è necessariamente diversa e la rettifica non può essere fatta, come propone l'emendamento, nei termini esposti dal richiedente: questo vincolo significherebbe recepire meccanicamente la dizione del richiedente. È evidente che la sanzione penale obbligherà alla maggiore fedeltà possibile nel rettificare il fatto o la dichiarazione erroneamente attribuita, ma recepire puramente e semplicemente l'affermazione di rettifica, può coinvolgere il commento e quindi creare tutta una serie di problemi veramente ardui. Ecco perché pur apprezzandone la limpidezza, soprattutto ai fini della tutela dei diritti del singolo cittadino, debbo esprimere forti perplessità in merito a questo emendamento, che si traducono in un parere contrario.

Sull'emendamento De Marzio 8. 2 devo dire, signor Presidente, che stamane, nel corso della riunione del Comitato dei nove, deve essere sorto un equivoco, che spero sia possibile superare, d'accordo con i proponenti, ed in particolare con l'onorevole Baghino. Il concetto sul quale, al di là dell'enunciazione analitica degli articoli della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa), che si ritengano applicabili ai direttori di *Giornali-radio* e di *Telegiornali*, eravamo d'accordo, e che avevamo anche tradotto in norma scritta (il cui testo, per altro, ha suscitato quella vivace discussione di poco fa), era essenzialmente

questo: ai sensi della legge sulla stampa, ed in particolare degli articoli 3, 5 e 6, si debbono registrare come responsabili, anche per consentire poi l'applicazione sul piano penale del meccanismo previsto dalla norma in esame, i direttori dei *Telegiornali* e dei *Giornali-radio* (non i direttori delle reti, perché le reti costituiscono un fatto più vasto). In tali termini, la maggioranza della Commissione aveva accolto il principio ispiratore dell'emendamento in esame.

Ora, abbiamo davanti a noi due soluzioni. O si raggiunge un accordo sul testo da noi formulato, che a nostro avviso risponde alle intese raggiunte stamane, e che è il seguente: « Ai *Telegiornali* e *Giornali-radio* si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei *Telegiornali* e dei *Giornali-radio* sono a questo fine considerati direttori responsabili »; ovvero, se su questo testo esistono delle divergenze sostanziali (posto che non possiamo introdurre nel testo dell'articolo 8 una norma che poi sarà contraddetta da quanto verrà stabilito dall'articolo 15) per ciò che attiene alla struttura unitaria dell'azienda — preoccupazione, questa, comune a molte parti in quest'aula —, allora sarebbe opportuna una breve sospensione dei lavori per esaminare meglio il problema. La maggioranza della Commissione, per altro, si riconosce nel testo che ho or ora finito di illustrare.

Per quanto riguarda infine l'emendamento Quilleri 8. 4, debbo dire che inizialmente anche noi — l'onorevole Quilleri lo ricorderà —, in sede di Comitato eravamo orientati a stabilire l'obbligo della trasmissione della rettifica nell'ambito della stessa rubrica alla quale la richiesta di rettifica si riferisce. Si è poi compreso che una soluzione più articolata appariva preferibile; ed è appunto quella che abbiamo proposto ed in base alla quale di regola la rettifica dovrà essere effettuata nell'ambito di una rubrica apposita, salvo i casi di gravità o di urgenza che meritino rilievo pari a quello della notizia rettificata.

Quindi, non siamo favorevoli sempre ad una rubrica fissa, come ad esempio esiste alla *BBC*, e che porta alla trasmissione della rettifica, di solito, in ore morte; né, d'altro canto, pensiamo sia opportuno prevedere la trasmissione della rettifica nella stessa rubrica nella quale è stata diffusa la notizia da rettificare, in quanto ciò comporterebbe, ad esempio, la sistematica interruzione dei *Giornali-radio* e dei *Telegiornali*, creando problemi pratici soprattutto per quanto attiene ai

tempi che, alla radio ed alla televisione, sono molto ristretti. Esprimo pertanto parere contrario anche sull'emendamento Quilleri 8. 4. Sono infine contrario a tutti gli articoli aggiuntivi presentati dagli onorevoli De Marzio ed altri.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, aderisco immediatamente alla proposta di sospendere brevemente la seduta. In effetti noi dobbiamo intenderci su un punto fondamentale. Se i direttori di *Telegiornali* e di *Giornali-radio* sono giornalisti, non è comprensibile per quale motivo la legge sulla stampa non sia integralmente applicabile a queste testate; se sembra necessario fare ancora dei « distiguo » è chiaro che c'è qualche motivo, che deve esserci illustrato chiaramente. Tanto più aderiamo alla sospensione, in quanto siamo convinti di aver compreso molto bene ciò che era stato deciso stamane in sede di Comitato dei nove. Inoltre, ove noi riuscissimo a raggiungere un accordo completo, in sede di Comitato dei nove, cadrebbero diversi emendamenti che noi abbiamo presentato proprio allo scopo di inserire nel testo del provvedimento in esame quelle norme di comportamento professionale previste dalla legge sulla stampa per ogni giornalista.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire al Comitato dei nove di riunirsi per chiarire questo argomento.

La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 18,15.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo la assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la XIV Commissione permanente (Sanità), che già lo aveva assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

CATTANEI ed altri: « Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero o ti-

rocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento: Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, nn. 130 e 128 » (*testo unificato già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XII Commissione del Senato*) (607-641-761-810-831-845-857-913-949-999-1117-1132-1170-1175-1345-1460-1465-1509-1540-1797-1929-2140-2324-2622-B).

Data la particolare urgenza del progetto di legge, propongo altresì di derogare al termine di cui al predetto articolo 92.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto altresì che per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è assegnata alla sottoindicata Commissione, in sede legislativa, la seguente proposta di legge che verte su materia identica a quella contenuta nei progetti di legge nn. 3286 e 3598 già assegnati alla Commissione stessa in sede legislativa:

alla IV Commissione (Giustizia):

RUSO QUIRINO ed altri: « Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditori giudiziario » (3196) (*con parere della I e della V Commissione*).

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

REALE ORONZO ed altri: « Riforma del diritto di famiglia » (*testo unificato già approvato dalla IV Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (23-68-76-145-B) (*con parere della I Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del Regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti che già li avevano assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

GIOMO ed altri: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » (594); MERLI ed altri: « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (3193); MESSENI NEMAGNA: « Norme sull'uso e consumo dell'acqua nelle industrie » (3236) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*);

alla X Commissione (Trasporti):

IANNIELLO ed altri: « Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'amministrazione delle poste e telegrafi » (341).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. La VII Commissione permanente (Difesa) nella riunione di oggi, in sede legislativa, ha approvato i seguenti progetti di legge:

« Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica » (*modificato dalla IV Commissione del Senato*) (2419-B);

SOBRERO e VAGHI: « Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (3321), *con modificazioni*.

**Presentazione
di un disegno di legge.**

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Mi onoro di presentare, a nome del ministro degli esteri, il disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Washington, Londra, Mosca il 1° luglio 1968 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Premettere all'articolo 8 il seguente comma:

« Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenuti negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono a questo fine considerati direttori responsabili ».

La Commissione.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO, *Relatore di minoranza*. Tale emendamento è stato approvato a maggioranza dalla Commissione, in quanto l'intesa per me risultava diversa: non ho, quindi aderito. Pertanto, non posso ritirare gli emendamenti da noi presentati su tale argomento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8 ?

ORLANDO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo è contrario a

tutti gli emendamenti, salvo quello della Commissione, sul quale esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, mantiene l'emendamento De Marzio 8. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BAGHINO. Sì, signor Presidente. Anzi, come ho testé precisato, ribadisco che manteniamo tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi da noi presentati.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 8. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 8. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 8. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 06, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 08, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 010, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 011, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 012, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 013, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 014, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 015, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 9.

GUARRA, *Segretario*, legge:

Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui:

6 eletti dall'assemblea dei soci;

10 eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali. Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre nominativi nei 30 giorni anteriori alla scadenza del consiglio di amministrazione e, nella prima attuazione della presente legge, entro 15 giorni dalla sua entrata in vigore. Trascorsi i termini, la Commissione procede sulla base delle designazioni pervenute.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti, e il direttore generale.

Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o più vicepresidenti tra i suoi componenti.

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione della società, salve le materie riservate per legge all'assemblea sociale.

Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione del piano annuale di massima approvato dalla Commissione parlamentare, lo schema dei programmi da svolgere nel trimestre successivo; esamina periodicamente le proposte allo studio per la futura programmazione; verifica periodicamente i programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza alle direttive ed agli schemi approvati; trasmette alla Commissione parlamentare periodiche relazioni sui programmi trasmessi.

Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri generali formulati dalla Commissione parlamentare, provvede alla definizione del preventivo annuo globale delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi membri, provvede all'assegnazione annuale degli stanziamenti per le attività dei vari settori, alla determinazione del piano annuale di massima della programmazione e degli investimenti e alle modifiche generali dell'organizzazione. Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei giornalisti e per le collaborazioni che abbiano carattere continuativo.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sono stati rinviati alla discussione sull'articolo 9 gli emendamenti Quilleri 1. 10 e 4. 19, De Marzio 4. 16 e Bozzi 7. 1.

È iscritto a parlare sull'articolo 9 l'onorevole Delfino.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 regola la composizione del consiglio di amministrazione della RAI e ne specifica le funzioni. Dobbiamo innanzitutto osservare che la riserva all'IRI (all'assemblea dei soci, e quindi all'IRI) della nomina di sei dei sedici membri del consiglio di amministrazione costituisce una vera e propria finzione, in quanto tutti sappiamo — e lo stesso presidente dell'IRI ha avuto modo di dichiararlo nella Commissione bilancio della Camera — che l'IRI non designerà alcun nome, ma toccherà all'esecutivo indicare all'IRI gli amministratori che dovranno essere nominati.

Gli altri dieci componenti sono poi nominati da parte della Commissione di vigilanza e, di questi, quattro sono scelti tra i designati delle regioni al fine di garantire una partecipazione delle regioni al consiglio di amministrazione: tale sistema elettorale a nostro avviso, non copre, in sostanza, altro che un semplice intrallazzo di vertice, e non fornisce alcuna seria garanzia né di effettiva rappresentanza delle regioni, né di una equilibrata e proporzionale partecipazione dei gruppi parlamentari, sulla stessa base della loro presenza nella Commissione di vigilanza, al consiglio di amministrazione stesso. Quando si afferma che quattro rappresentanti delle regioni parteciperanno al consiglio di amministrazione, non si afferma assolutamente che le regioni, in quanto organismi autonomi così come li riconosce e le individua la Costitu-

zione, vengono rappresentate nel consiglio di amministrazione. Non esiste costituzionalmente — se non nella organizzazione politica e propagandistica promossa dal partito comunista, dalla sinistra democristiana e dal partito socialista — la federazione delle regioni, così come non esiste arco costituzionale.

Le regioni sono entità autonome come prevede la Costituzione; pertanto, se solo quattro di queste regioni saranno rappresentate in seno al consiglio di amministrazione della RAI, ciò vorrà dire che in quel momento saranno rappresentate quelle quattro e non altre regioni italiane. Questa è una cosa indiscutibile, ed è assurdo pensare che le venti regioni italiane debbano procedere alla beffa di designare tre rappresentanti — due di maggioranza ed uno di minoranza — in modo da avere complessivamente in Italia 60 designati, tra i quali, mediante bussolotto e intrallazzo, si estrarranno quattro nomi di personaggi dei quali, in linea teorica, tre potrebbero appartenere anche alla stessa regione. Pertanto, non esiste la rappresentanza delle regioni nel consiglio di amministrazione; esiste soltanto un marchingegno ed una truffa anche da questo punto di vista, perché nel momento in cui vi saranno, in base agli accordi, un rappresentante della regione Liguria, un rappresentante della regione Lombardia, uno della regione Calabria, uno della regione Sicilia, è assurdo affermare che in quel momento nel consiglio di amministrazione della RAI saranno rappresentate l'Emilia Romagna, il Piemonte, il Veneto, l'Abruzzo, le Marche o qualche altra regione. Se l'istituto regionale ha una sua validità, l'ha proprio per l'autonomia che consente la partecipazione e che favorisce — come volete voi che nelle regioni credete — un arricchimento, un avvicinamento alla realtà della nazione; ma è quella entità locale che rappresenta quei valori. E nel momento in cui solo quattro regioni saranno rappresentate, non saranno rappresentate le altre sedici; non so se poi si faranno i turni per la partecipazione delle regioni e se quindi ogni singola regione sarà rappresentata in seno al consiglio di amministrazione della RAI-TV tre volte ogni 16 anni o quando le toccherà il turno. La partecipazione delle regioni, quindi, è una finzione e la modalità di tale partecipazione è una mostruosità rappresentativa ed una vera e propria beffa dal punto di vista democratico.

Ma il punto più squalificante di questo articolo 9, squalificante per tutti quelli che in sostanza lo hanno accettato, è quello del metodo della elezione, in base al quale il con-

siglio di amministrazione sarà eletto a maggioranza dei tre quinti. La maggioranza dei tre quinti è più che una maggioranza assoluta leggermente corretta, perché i tre quinti significano il 60 per cento, mentre la maggioranza assoluta è quella del 51 per cento. Ed è chiaro che con questo metodo elettorale non si garantisce assolutamente la partecipazione delle minoranze; si garantisce solamente la partecipazione della maggioranza.

In sede di discussione del decreto-legge sulla RAI-TV noi abbiamo fatto delle esemplificazioni sulla base della composizione della Commissione di vigilanza di 30 membri; il discorso può essere ripreso anche nel caso di 40 membri, perché proporzionalmente non dovrebbero aversi modifiche. Nella sostanza, l'attuale Commissione di vigilanza è composta da 13 parlamentari democristiani, 8 comunisti, 3 socialisti, 2 del Movimento sociale italiano, 1 repubblicano, 1 liberale, 1 socialdemocratico ed 1 della sinistra indipendente. Per formare la maggioranza di tre quinti bastano 18 membri su 30, ed il numero di 18 è già raggiungibile con l'attuale maggioranza di centro-sinistra, perché 13 democristiani, 3 socialisti, 1 repubblicano ed 1 socialdemocratico raggiungono la maggioranza di 18. In questo momento c'è l'esclusione di tutti gli altri gruppi, e cioè del gruppo comunista, della sinistra indipendente, del gruppo liberale e del gruppo del Movimento sociale italiano; questi quattro gruppi sono esclusi di fatto da questo metodo elettorale. Vogliamo cambiare maggioranza? In questo Parlamento c'è già stata, nell'attuale legislatura, una maggioranza diversa; facciamo l'ipotesi di una maggioranza di centro e vediamo che una maggioranza di centro significa 16 componenti della Commissione di vigilanza. A questi 16 si possono aggiungere i due della destra, perché crediamo di aver dato più di una volta in questo Parlamento voti determinanti, persino per eleggere le massime cariche dello Stato. Siamo in questo caso ad una maggioranza di 18 membri di centro o di centro-destra, che esclude tutti gli altri, compresi i socialisti. Vogliamo cambiare ancora maggioranza (anche se il congresso comunista ed i fatti portoghesi l'hanno allontanata) e fare l'ipotesi della maggioranza del « compromesso storico »? In questa ipotesi 13 democristiani, più 8 comunisti, più l'Anderlini di turno raggiungono la maggioranza, ed è chiaro che non c'è posto per nessun altro, per i socialdemocratici, per i liberali, per i repubblicani, per i missini ed in que-

sto caso nemmeno per i socialisti. Senza comunque ipotecare le maggioranze future che in democrazia devono sempre essere aperte all'espressione della volontà popolare, già in questo Parlamento, per come ha espresso maggioranze, per come le esprime e per come le può ipoteticamente esprimere vi sono le premesse per l'esclusione di una serie di minoranze.

Ed allora, vi rendete conto di quanto sia stata falsa e pretestuosa l'impostazione di quanti hanno affermato che noi facevamo la battaglia contro questa legge per la nostra discriminazione? Questa è una legge che discrimina in potenza tutte le minoranze. Perché i comunisti non hanno protestato? Perché essi sono esclusi dalla legge, ma non sono esclusi dall'intrallazzo. Vi sembra seria una legge che si basa sui protocolli aggiuntivi e sulla destinazione dei posti, compresi i sei dell'IRI? Credete di aver diritto di riempirvi la bocca della parola democrazia in questo modo? Ne hanno forse diritto i comunisti ed i socialisti che hanno condotto la battaglia contro la legge-truffa elettorale del 1953, lotta cui anche noi abbiamo partecipato? Era quella una legge per la quale con il 51 per cento dei voti si prendeva il 65 per cento dei seggi lasciandone solo il 35 per cento alle minoranze. Ebbene, ora abbiamo di fronte una legge in base alla quale col 60 per cento dei voti è possibile prendere il 100 per cento dei seggi, senza lasciar nulla alla minoranza. In questo consiste la norma dei tre quinti.

Era logico invece spostare dal terreno della Commissione di vigilanza a quello del consiglio di amministrazione anche il metodo di formazione per quest'ultimo organo. Cioè, come si è adottato un metodo proporzionale per la formazione della Commissione di vigilanza con il rispetto delle minoranze, lo stesso sistema si sarebbe dovuto proiettare nella formazione del consiglio di amministrazione.

Uno dei motivi fondamentali della nostra battaglia consiste proprio in questa impostazione errata, non democratica e che non garantisce in alcun modo le minoranze, ma che in sostanza permette la possibilità del controllo totale da parte di una maggioranza poco più che assoluta. Quindi i motivi della nostra opposizione anche a questa legge permangono, soprattutto in relazione al metodo di elezione del consiglio di amministrazione, oltre naturalmente, in relazione a quel monopolio la cui necessità non ci è stata sufficientemente dimostrata sul piano tec-

nico e che ci sembrava opportunamente evitabile e da evitare sul piano politico.

Certamente questa proposta di legge ha portato delle modifiche rispetto ai precedenti decreti-legge. Noi consideriamo queste modifiche come il risultato positivo della battaglia che abbiamo condotto; resta tuttavia questa macchia rappresentata dall'articolo 9 e dall'impostazione dei tre quinti, impostazione che — ripeto — non discrimina noi, ma contro la quale il nostro impegno e la nostra lotta continuerà. In ogni caso ci sentiremmo onorati per l'esclusione dall'intrallazzo, ma la nostra è una battaglia che tende a far sì che nell'ente radiotelevisivo vi sia l'equilibrata rappresentanza parlamentare, garantita dalla legge e non dagli accordi soprabanco o sottobanco. È la legge che deve garantire la rappresentanza a tutti i gruppi come, d'altra parte, la garantisce, nella Commissione di vigilanza.

Sono questi i motivi, fondamentali signor Presidente, della nostra opposizione all'articolo 9. Gli emendamenti relativi saranno successivamente illustrati da altri colleghi. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 9 l'onorevole Galasso, il quale illustrerà anche i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il primo e secondo alinea e la prima parte del terzo alinea con le parole: Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto da 18 membri, di cui:

6 eletti dall'assemblea dei soci;

12 eletti dalla Commissione parlamentare a maggioranza dei suoi componenti dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali, con rispetto della rappresentanza delle minoranze.

9. 3. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Ad-da, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Al quinto comma sopprimere le parole: salve le materie riservate per legge alla assemblea sociale.

Al settimo comma sostituire le parole: alla definizione del preventivo annuo globale, *con le seguenti:* alla formazione del preventivo annuo globale, sottoponendolo all'assemblea per l'approvazione.

9. 4. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Ad-da, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Sostituire l'ultimo periodo del settimo comma con il seguente:

Il consiglio provvede, altresì, alle assunzioni, ai trasferimenti, alle promozioni del personale con qualifica di dirigente ed assimilate, dei giornalisti e dei collaboratori con prestazioni continuative e detta le norme generali per le assunzioni degli altri dipendenti.

9. 5. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Ad-da, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, integrando molto concisamente quanto affermato dall'onorevole Delfino, dirò che gli emendamenti da noi presentati intendono suggerire la correzione all'articolo 9

che, come brillantemente ha esposto il collega che mi ha preceduto, evidenza non solo il criterio di antidemocraticità di questa legge e di questa disposizione, ma anche, ove fosse ancora necessario, il fondato motivo delle denunce che la Destra nazionale muove al criterio sotteso alla nomina dei membri del consiglio d'amministrazione. Vorrei aggiungere a quanto detto dall'onorevole Delfino che queste considerazioni radicano la nostra denuncia e dicono che ove non vi fosse altro terreno, ove non vi fosse stato altro motivo per radicare la nostra battaglia, questa nostra denuncia vuole dimostrare in maniera esplosiva l'esistenza di un'altra contraddizione nella proposta di legge, che si pone in disarmonia con il dettato e con i principi insiti nelle sentenze della Corte costituzionale. Le dichiarazioni di Petrilli ed il metodo adottato per l'elezione del consiglio di amministrazione dimostrano che quanto suggerito dalle sentenze della Corte costituzionale viene pesantemente disatteso. Sto parlando dello « sganciamento » della gestione dell'ente televisivo dall'esecutivo. Le modalità spiegate dall'onorevole Delfino, il metodo elettorale usato, le dichiarazioni del presidente dell'IRI Petrilli e, infine, le nostre denunce dimostrano, come ripeto, che il principio sancito dalla Corte costituzionale viene pesantemente violato, in quanto si assiste all'« aggancio » tipico dell'esecutivo alla gestione dell'ente televisivo. Quindi, l'area dell'informazione libera, « pulita », non faziosa viene pesantemente, se non completamente, compromessa. Per tali considerazioni, noi suggeriamo un metodo di elezione tale da assicurare a tutte le minoranze una rappresentanza, in armonia con la battaglia di libertà che andiamo conducendo, nei confronti di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire il primo e secondo alinea con i seguenti: Il consiglio di amministrazione della concessionaria è composto di 20 membri di cui:

10 eletti dall'assemblea dei soci, scegliendone 4 tra esponenti di chiara fama dell'arte e della scienza.

9. 6. **Quilleri, Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Altissimo, Badini, Baslini, Bignardi, Bozzi, Catella, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Gerolimetto, Giomo, Malagodi, Mazzarino, Papa, Serrentino.**

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Con questo emendamento tentiamo (nella consapevolezza amara che il tentativo non avrà successo) di colmare una lacuna di questa disposizione di legge, lacuna che consideriamo molto grave. Dal provvedimento è completamente assente il mondo della cultura, rappresentato — diciamo — in maniera istituzionale. E largamente presente il mondo politico, che naturalmente è anch'esso rappresentativo di cultura; tuttavia, esso non è la rappresentanza istituzionale del mondo della cultura, della scienza e dell'arte. Mi permetto di ricordare, onorevoli colleghi, che in un articolo della nostra Costituzione (l'articolo 33, se non erro) si parla dell'arte e della scienza, si parla di queste due manifestazioni della cultura. Ebbene, domando a me stesso: in una riforma della RAI-TV che vuole realizzare, come è detto nell'articolo 1 in maniera incisiva (riproducendo, credo, espressioni di sentenze della Corte costituzionale), anche l'espressione del pluralismo culturale, come se ne concreta l'espressione, in maniera istituzionale? Naturalmente, è necessario che il mondo politico sia presente. Non faccio questione, su questo. Ma una concezione — come è stato più volte detto in questa aula da miei colleghi — panpolitica e panpartitica, che getta su tutto la sua ombra, con le conseguenze fatali e necessarie della politica, offusca il mondo della cultura, della scienza e dell'arte. Vi è un articolo che esamineremo tra poco (precisamente il numero 14) che prevede un'attività didattica ed educativa: ritengo che nel delineare un indirizzo per questa attività culturale, all'interno dell'organizzazione, debba istituzionalmente intervenire un personaggio della cultura. Perché infatti usare questo torto al mondo della cultura che segue con attenzione le vicende di questo provvedimento? Abbiamo letto su giornali e riviste come sia stata sottolineata la lacuna che ho richiamato. Ecco le ragioni della nostra proposta.

Signor Presidente, per quanto possa valere, chiediamo che rimanga agli atti della Camera questa nostra presa di posizione contro una sorta di unilateralità del disegno di legge, che potrebbe risolversi in faziosità. Nella logica monopolistica, i nostri emendamenti tendono ad offrire un'apertura a tutto il pluralismo politico, sociale e culturale. Ripeto che queste sono le ragioni ispiratrici del nostro emendamento che — sono sicuro — non sarà approvato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terzo alinea, dopo la parola: regionali, inserire le seguenti: di cui almeno uno appartenente ad una regione o provincia autonoma a statuto speciale, la cui popolazione comprende una minoranza linguistica.

9. 7.

Riz, Mitterdorfer, Benedikter.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, recita l'articolo 9: « Il consiglio d'amministrazione della concessionaria è composto da 16 membri, di cui 6 eletti dall'assemblea dei soci, 10 eletti dalla Commissione parlamentare con la maggioranza di tre quinti dei suoi componenti dei quali 4 scelti sulla base delle designazioni effettuate dai consigli regionali ». Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che il consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 19 luglio 1973 ha votato una proposta di legge al Parlamento nazionale secondo il quale, all'articolo 5, è previsto che dei membri eletti dai consigli regionali, almeno uno deve appartenere ad una regione a statuto speciale, la cui popolazione comprenda una minoranza linguistica. La ragione per cui riproponiamo, come emendamento, questa disposizione della proposta di legge della regione Lombardia, è evidente: non basta infatti sancire (come avviene all'articolo 20 del provvedimento in esame) che la società concessionaria è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ». È infatti evidente la necessità che uno dei membri della Commissione, o meglio del consiglio d'amministrazione, provenga da una regione a statuto speciale e rappresenti quindi in tale sede le istanze delle minoranze linguistiche. Con ciò non diciamo che questi debba essere un rappresentante appartenente alle minoranze: per noi sarebbe sufficiente la garanzia che uno dei quattro membri scelti sulla base delle designazioni regionali rappresenti una regione a statuto speciale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: uno o più vice-presidenti, con le seguenti: un vicepresidente.

9. 1.

Triva, Damico, Baldassari, Iperico.

BALDASSARI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARI. Con questa nostra proposta chiediamo la correzione di quella che ci pare una incongruenza non solo formale ma anche sostanziale. È infatti singolare che ad un consiglio d'amministrazione (nel nostro caso, quello di una società a totale partecipazione pubblica) debba essere conferita, con una specifica norma, la possibilità di nominare più di un vicepresidente. Dovrebbe essere chiarito a quali criteri ed esigenze si è inteso corrispondere quando è stata prevista questa possibilità, anche perché al Consiglio di amministrazione sono affidati precisi compiti, elencati nei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo in esame.

Tra tali compiti è escluso l'affidamento ai vicepresidenti di incarichi specifici di direzione. Se, quindi, si esclude questa ipotesi e se si riflette sulle conseguenze che la nomina di più vicepresidenti può comportare, anche in relazione alle esigenze di responsabilità e di funzionalità collegiale cui il consiglio deve obbedire, emergono in modo chiaro i motivi che sconsigliano l'approvazione del quarto comma dell'articolo, così come è stato formulato, e che sottolineano invece l'opportunità che vi sia un solo vicepresidente. In primo luogo la nomina di più vicepresidenti porterebbe alla formazione di un nuovo organismo, dai connotati e dai compiti incerti, non ben definiti, e, in ogni caso, altererebbe i rapporti tra i consiglieri stessi, che invece, a nostro avviso, dovrebbero essere improntati ad una assoluta parità di poteri e di funzioni. Vi è inoltre il pericolo, difficilmente scongiurabile, del resto (e su questo la maggioranza dovrebbe riflettere), che la nomina di più vicepresidenti possa riprodurre quei fenomeni di spartizione e di lottizzazione del potere di cui l'ente ha sempre sofferto, a tutti i livelli direttivi e amministrativi, causa prima della gestione clientelare e deficitaria della RAI. Come si può, del resto, non nutrire dubbi sulle reali intenzioni di chi ha voluto inserire questa norma specifica se la creazione, l'affidamento e la proliferazione delle cariche inutili non è che lo strumento attraverso il quale, da sempre, nella RAI, si mortificano l'indipendenza, l'obiettività e la dignità professionale dei giornalisti, sempre conculcate dell'esecutivo? Nominando più vicepresidenti si corre quindi il rischio di creare una sorta di superconsiglio d'amministrazione, la cui composizione sarà specchio della

maggioranza di Governo ovvero *longa manus* dell'esecutivo stesso, annullando e in parte vanificando, a nostro avviso, lo spirito della sentenza della Corte costituzionale, la quale affida ai rappresentanti della collettività le linee e gli orientamenti della concessionaria. Questo rischio viene evitato, a nostro avviso, sostituendo, al quarto comma, le parole: « uno o più vicepresidenti », con le parole: « un vicepresidente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: uno o più vice-presidenti, con le seguenti: un vice-presidente.

9. 2. Quilleri, Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Altissimo, Badini, Baslini, Bignardi, Bozzi, Catella, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Gerolimetto, Giomo, Malagodi, Mazzarino, Papa, Serrentino.

BOZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Con l'emendamento 9. 2 noi proponiamo che le parole: « uno o più vicepresidenti », siano sostituite dalle parole: « un vicepresidente ». Già in sede di discussione generale sulla conversione in legge del primo decreto-legge mi permisi di definire questa norma « all'italiana », cioè elastica: i vicepresidenti crescono secondo le spinte, i bisogni, i giuochi dei partiti, cosa veramente non commendevole.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

Nell'ambito del consiglio di amministrazione è costituita una commissione permanente per l'accesso costituita da 9 membri.

La commissione per l'accesso procede trimestralmente, sulla base delle norme stabilite dalla commissione parlamentare di vigilanza, all'esame delle richieste di accesso, delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso da parte del richiedente al consiglio di amministrazione in seduta plenaria. I soggetti interessati devono

designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla commissione il contenuto del programma stesso.

I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale.

I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla commissione per soddisfare esigenze minime di base.

9. 01. Quilleri, Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Altissimo, Badini, Baslini, Bignardi, Bozzi, Catella, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Gerolimetto, Giomo, Malagodi, Mazzarino, Papa, Serrentino.

L'onorevole Quilleri ha facoltà di svolgerlo.

QUILLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sostanza la Commissione parlamentare di vigilanza (a parte la considerazione già espressa col fatto che essa verrebbe ad assumere funzioni esecutive, andando così al di là di un corretto rapporto tra i poteri dello Stato), oltre a regolare il diritto di accesso — che costituisce una delle norme fondamentali e questa riforma dovrebbe nascere proprio in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale —, esprime una Sottocommissione per esaminare le domande di accesso e infine, in sede plenaria, giudica sui ricorsi presentati nel caso che alcune domande fossero respinte. A noi pare che tale sovrapposizione di compiti sia per lo meno eccessiva.

In coerenza con gli altri emendamenti del mio gruppo, proponiamo che il consiglio di amministrazione venga portato a 20 membri (poc'anzi l'onorevole Bozzi ha illustrato i motivi di questa proposta) e che la commissione per l'accesso sia costituita nell'ambito del consiglio di amministrazione. Vorrei far rilevare che in diverso caso, trattandosi di un atto amministrativo e non di un atto politico, corriamo il rischio di ledere i diritti sanciti dall'articolo 113 della Costituzione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto al rilievo di fondo espresso dall'onorevole Delfino sul sistema elettorale e sulla composizione del consiglio di amministrazione, noi intendiamo mantenere l'attuale formulazione della norma. Noi riteniamo che la presenza delle regioni abbia un valore politico molto importante. Le regioni hanno partecipato al dibattito sulla riforma, si sono poste correttamente come interlocutrici del Parlamento, chiedendo di non essere considerate come antagoniste dello Stato, ma come momento dello Stato pluralistico e articolato.

Per tale ragione, e con questa motivazione, dobbiamo dichiarare la nostra contrarietà agli emendamenti illustrati dall'onorevole Galasso. L'onorevole Chanoux ricorderà come in Commissione il criterio di scelta di almeno un rappresentante tra i quattro delle regioni a statuto speciale contenente una minoranza linguistica fu disatteso e accolto come raccomandazione di fatto, non per il sovrapporsi di logiche diverse da quelle chiaramente indicate nella proposta di legge, quanto per evitare di dare alla rappresentanza regionale un carattere antagonista di contrapposizione al Parlamento nazionale e quindi agli altri organi centrali dello Stato.

Noi riteniamo che le regioni siano uno degli organi dello Stato democratico; questo ci insegna la nostra Costituzione. Coerentemente, debbo quindi dire agli onorevoli Riz e Chanoux che la richiesta, di cui si sono fatti portatori, delle minoranze linguistiche è una richiesta che trova evidentemente risposta, non tanto nella riserva di una quota alle regioni a statuto speciale a minoranza linguistica, quanto, credo, globalmente nella rappresentanza regionale. I quattro esponenti delle regioni dovranno portare nella formulazione dei programmi e nella gestione (*Interruzione del deputato Delfino*) della società il peso e l'apporto complessivo delle diverse culture presenti nel paese. Anche perché le regioni sono scelte, mediate, in questo meccanismo elettorale, certamente non semplice, dalla Commissione parlamentare di vigilanza.

Direi quindi che per quanto riguarda la riserva richiesta dall'emendamento Riz e anche per quanto riguarda l'emendamento 9. 3, noi esprimiamo parere contrario e quindi siamo per il mantenimento del testo originario.

Credo di dover anche confermare la previsione dell'onorevole Bozzi sulla riserva di quattro esponenti di chiara fama dell'arte e della scienza. L'emendamento è un relitto del « comitatone », quanto meno della rela-

zione che accompagnava nel « comitatone » una certa scelta di tre membri. Certamente noi non sceglieremo — ce lo auguriamo — esponenti di oscura fama, ignoranti e incolti. Ma credo che complessivamente il consiglio debba rispondere a questa e ad altre esigenze. Quindi mi pare che dobbiamo avere più fiducia in quanto faranno la Commissione parlamentare e l'assemblea della concessionaria nelle rispettive scelte.

Questa proposta, poi, di elevare a venti i membri del consiglio di amministrazione — gli onorevoli Bozzi e Quilleri me lo consentiranno — contrasta con la proposta di ridurre ad uno il vicepresidente; la proposta di uno o più significa che secondo le normali esigenze dell'azienda si ricorrerà ad uno o più vicepresidenti.

Vi è poi da considerare la questione dell'accesso. Credo di aver già largamente risposto, signor Presidente, alla proposta dell'onorevole Bozzi, sia nella definizione dell'istituto come tale, sia nel meccanismo di ammissione all'accesso, concentrato, nell'architettura della legge, nella Commissione di vigilanza, sia quindi nei rimedi, che, a nostro avviso, debbono essere parlamentari.

Per le ragioni già esposte in relazione ai precedenti emendamenti, dichiaro il parere contrario anche all'articolo aggiuntivo 9. 0. 1 e a tutti gli emendamenti collegati che sono stati rinviati a questa sede.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo al parere del relatore per quanto riguarda l'articolo 9 del quale, tra l'altro, ho parlato a lungo in sede di replica. Altrettanto dicasi per gli emendamenti 9. 7, 9. 1, 9. 2, 9. 4, 9. 3 e 9. 5.

Per quanto si riferisce all'emendamento 9. 6, vorrei fare osservare all'onorevole Bozzi che la soppressione del comitato nazionale ha comportato anche la caduta delle categorie presso le quali avrebbero potuto scegliersi i membri del comitato stesso. Non resta che fare appello all'organo che dovrà designare il consiglio di amministrazione perché trovi spazio in esso quanto auspicato dall'onorevole Bozzi. Riteniamo che le indicazioni per i consigli di amministrazione debbano premiare soprattutto le attitudini amministrative.

Per quanto riguarda il problema dell'accesso, faccio osservare all'onorevole Quilleri e all'onorevole Bozzi, che ne ha parlato con tanta proprietà e acuta sottigliezza nella seduta

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

precedente, che questo problema presenta due aspetti. Il primo, di natura giuridica, è stato posto con accenti molto chiari dall'onorevole Bozzi quando ha affermato che una commissione che produce norme, le applica e decide sui ricorsi è quanto meno atipica. Vorrei tuttavia far osservare — sempre mantenendomi nell'ambito del diritto — che in realtà la produzione di norme si riferisce ad una funzione di natura regolamentare e amministrativa, di indicazione di criteri; e vorrei altresì far osservare, senza essere tacciato di sofista, che al nostro ordinamento giuridico non è estraneo anche il caso, pur non generalizzato, che sia lo stesso organo che ha adottato un determinato provvedimento a decidere sui ricorsi presentati avverso detto provvedimento. Come l'onorevole Bozzi può insegnarmi, i ricorsi di questo tipo si chiamano opposizioni. Mi pare di avere già affermato in sede di replica che vi è un caso analogo in sede giurisdizionale tra la sezione della Corte dei conti e le sezioni riunite della Corte stessa che giudicano in appello.

L'aspetto più propriamente giuridico ci convince che sia più propria la sede della Commissione parlamentare, perché maggiormente rappresentativa delle varie forze politiche. Ritengo che anche l'onorevole Bozzi non si illuda circa la politicizzazione del consiglio di amministrazione. Manifesto quindi, sia pure con dispiacere, la mia contrarietà.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, mantiene l'emendamento De Marzio 9. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto da parte del gruppo MSI-destra nazionale.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Marzio 9. 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	39
Voti contrari	294

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Boldrin
Abelli	Bologna
Accreman	Bonalumi
Achilli	Bonifazi
Aiardi	Borghi
Alesi	Borra
Alessandrini	Borromeo D'Adda
Aliverti	Bortolani
Allegri	Bortot
Allera	Botta
Allocca	Bottarelli
Amadeo	Bottari
Andreoni	Bozzi
Angelini	Brandi
Armani	Brini
Armato	Bubbico
Arnaud	Buffone
Artali	Busetto
Astolfi Maruzza	Buzzoni
Azzaro	Caiali
Baccalini	Caiazza
Badini Confalonieri	Calabrò
Baghino	Calvetti
Balasso	Canepa
Baldassari	Canestrari
Baldassi	Capponi Bentivegna
Ballarin	Carla
Bandiera	Capra
Barbi	Carenini
Bardotti	Caroli
Beccaria	Carrà
Becciu	Carri
Belci	Carta
Bellisario	Casapieri Quagliotti
Belussi Ernesta	Carmen
Benedetti	Cassanmagnago
Bernardi	Cerretti Maria Luisa
Bernini	Castellucci
Bertè	Castiglione
Biagioni	Cataldo
Biamonte	Catanzariti
Bianchi Alfredo	Cattanei
Bianchi Fortunato	Cattaneo Petrini
Bianco	Giannina
Bini	Cavaliere
Bisignani	Cerra
Bodrato	Cerri
Boffardi Ines	Cesaroni

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Chanoux	Garbi	Mendola Giuseppa	Rognoni
Ciacci	Gargani	Menichino	Rosati
Ciaffi	Gasco	Merli	Ruffini
Ciai Tivelli Anna	Gastone	Meucci	Russo Carlo
Maria	Giannini	Miceli Salvatore	Russo Ferdinando
Cirillo	Giglia	Miceli Vincenzo	Sabbatini
Cittadini	Giolitti	Mignani	Salvatore
Coccia	Giomo	Mirate	Sandomenico
Codacci-Pisanelli	Giordano	Miroglio	Santagati
Colombo Vittorino	Giovanardi	Morini	Santuz
Concas	Giovannini	Moro Dino	Savoldi
Corghi	Girardin	Musotto	Sbriziolo De Felice
Costamagna	Giudiceandrea	Nahoum	Eirene
Cottone	Granelli	Natali	Scarlato
Cuminetti	Grassi Bertazzi	Negrari	Schiavon
D'Alessio	Guadalupi	Niccolai Giuseppe	Scipioni
Dall'Armellina	Guarra	Niccoli	Scutari
Dal Sasso	Guglielmino	Olivi	Sedati
D'Angelo	Ianniello	Orsini	Servadei
D'Arezzo	Iperico	Padula	Sgarbi Bompani
de Carneri	Isgrò	Palumbo	Luciana
de' Cocci	Jacazzi	Pani	Sgarlata
Degan	Korach	Patriarca	Sisto
Del Duca	La Bella	Pavone	Skerk
De Leonardis	Laforgia	Pegoraro	Sobrero
Delfino	La Loggia	Pellegatta Maria	Speranza
Della Briotta	Lamanna	Pellizzari	Spinelli
De Maria	La Marca	Pennacchini	Stella
de Meo	Lapenta	Perantuono	Storchi
de Michieli Vitturi	Lavagnoli	Perrone	Talassi Giorgi Renata
De Sabbata	Lenoci	Pica	Tamini
de Vidovich	Lindner	Picchioni	Tani
Di Giannantonio	Lodi Adriana	Piccinelli	Tantalo
Di Gioia	Lo Porto	Picciotto	Tassi
Di Puccio	Lospinoso Severini	Piccone	Tedeschi
Donelli	Lucifredi	Pisanu	Terraroli
Dulbecco	Luraschi	Pisicchio	Tesi
Elkan	Maggioni	Pistillo	Tesini
Faenzi	Magnani Noya Maria	Pochetti	Tessari
Fagone	Magri	Poli	Tocco
Federici	Malagugini	Postal	Todros
Felici	Mammi	Prandini	Tortorella Giuseppe
Ferlioli	Manca	Prearo	Traversa
Ferrari	Mancinelli	Principe	Tripodi Girolamo
Ferretti	Mancini Antonio	Pumilia	Triva
Ferri Mauro	Mancini Vincenzo	Quilleri	Trombadori
Finelli	Mancuso	Radi	Truzzi
Fioret	Marinelli	Raffaelli	Turnaturi
Flamigni	Martelli	Raicich	Vaghi
Foscarini	Martini Maria Eletta	Rampa	Vagli Rosalia
Fracanzani	Marzotto Caotorta	Raucci	Valiante
Frau	Masciadri	Rausa	Valori
Furia	Matta	Reale Giuseppe	Venegoni
Fusaro	Mattarelli	Reggiani	Venturini
Galasso	Matteini	Restivo	Venturoli
Galli	Matteotti	Riccio Stefano	Vespignani
Galloni	Mazzarrino	Riga Grazia	Vetere
Gambolato	Mazzola	Riz	Vetrano

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Vetrone	Zagari
Villa	Zanibelli
Vincenzi	Zanini
Vitali	Zoppetti
Zaccagnini	Zoppi
Zaffanella	Zurlo

Sono in missione:

Bersani	Cristofori
Bova	Mitterdorfer

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 9. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto da parte del gruppo liberale.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Quilleri 9. 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	43
Voti contrari	287

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Amadeo
Abelli	Andreoni
Accreman	Andreotti
Achilli	Angelini
Aiardi	Armani
Alesi	Armato
Alessandrini	Arnaud
Aliverti	Artali
Allegri	Ascari Raccagni
Allocca	Astolfi Maruzza

Azzaro	Carri
Baccalini	Carta
Badini Confalonieri	Casapieri Quagliotti
Baghino	Carmen
Balasso	Cassanmagnago
Baldassari	Cerretti Maria Luisa
Baldassi	Castellucci
Ballarin	Castiglione
Bandiera	Cataldo
Barbi	Catanzariti
Bardotti	Cattanei
Beccaria	Cattaneo Petrini
Becciu	Giannina
Belci	Cerra
Bellisario	Cerri
Belussi Ernesta	Cesaroni
Benedetti	Chanoux
Bernardi	Ciacchi
Bernini	Ciaffi
Bertè	Ciai Trivelli Anna
Biagioni	Maria
Biamonte	Cirillo
Bianchi Alfredo	Cittadini
Bianchi Fortunato	Coccia
Bianco	Codacci-Pisanelli
Bini	Colombo Vittorino
Bisignani	Concas
Bodrato	Corgi
Boffardi Ines	Costamagna
Bologna	Cottone
Bonalumi	Cristofori
Bonifazi	Cuminetti
Borghi	D'Alessio
Borra	Dall'Armellina
Borromeo D'Adda	Dal Sasso
Bortolani	D'Arezzo
Bortot	de Carneri
Botta	de' Cocci
Bottarelli	Degan
Bottari	Del Duca
Bozzi	De Leonardis
Brini	Delfino
Bubbico	Della Briotta
Buffone	Dell'Andro
Busetto	De Maria
Buzzoni	de Meo
Caiati	de Michieli Vitturi
Caiazza	De Sabbata
Calabrò	de Vidovich
Calveti	Di Giannantonio
Canepa	Di Gioia
Canestrari	Di Puccio
Capponi Bentivegna	Donelli
Carla	Dulbecco
Capra	Elkan
Carenini	Faenzi
Cárolì	Fagone
Carrà	Federici

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Felici	Mancinelli	Principe	Storchi
Feroli	Mancini Antonio	Pumilia	Talassi Giorgi Renata
Ferrari	Mancini Vincenzo	Quilleri	Tamini
Ferretti	Mancuso	Radi	Tani
Ferri Mario	Marinelli	Raffaelli	Tantalo
Ferri Mauro	Marocco	Raichich	Tassi
Finelli	Martelli	Rauci	Tedeschi
Fioret	Martini Maria Eletta	Rausa	Terraroli
Flamigni	Marzotto Caotorta	Reale Giuseppe	T'esi
Foscarini	Masciadri	Reggiani	Tesini
Fracanzani	Matta	Restivo	Tessari
Fracchia	Mattarelli	Riccio Stefano	Tocco
Frau	Matteini	Riga Grazia	Todros
Furia	Matteotti	Riz	Tortorella Giuseppe
Fusaro	Mazzarrino	Rognoni	Traversa
Galasso	Mazzola	Rosati	Tripodi Girolamo
Galli	Mendola Giuseppa	Ruffini	Triva
Galloni	Menichino	Russo Carlo	Trombadori
Gambolato	Merli	Russo Ferdinando	Truzzi
Garbi	Meucci	Sabbatini	Turnaturi
Gargano	Miceli Salvatore	Salvatore	Vaghi
Gasco	Miceli Vincenzo	Sandomenico	Vagli Rosalia
Gastone	Mignani	Santagati	Valiante
Giannini	Mirate	Santuz	Valori
Giglia	Morini	Savoldi	Venegoni
Giolitti	Moro Dino	Sbriziolo De Felice	Venturini
Giomo	Musotto	Eirene	Venturoli
Giordano	Nahoum	Scarlato	Vespignani
Giovanardi	Natali	Schiavon	Vetere
Giovannini	Negrari	Scipioni	Vetrano
Girardin	Niccoli	Scutari	Vetrone
Giudiceandrea	Olivi	Sedati	Villa
Grassi Bertazzi	Orsini	Servadei	Vincenzi
Guadalupi	Padula	Sgarbi Bompani	Vitali
Guarra	Palumbo	Luciana	Zaccagnini
Guglielmino	Pani	Sgarlata	Zaffanella
Ianniello	Patriarca	Sisto	Zagari
Iperico	Pavone	Skerk	Zanibelli
Isgrò	Pegoraro	Sobrero	Zanini
Jacazzi	Pellegatta Maria	Speranza	Zoppetti
Korach	Pellizzari	Spinelli	Zoppi
Laforgia	Pennacchini	Stefanelli	Zurlo
La Loggia	Perantuono	Stella	
Lamanna	Perrone		
La Marca	Pezzati		
Lapenta	Pica		
Lenoci	Picchioni		
Lindner	Piccinelli		
Lodi Adriana	Picciotto		
Lo Porto	Piccone		
Lospinoso Severini	Pisanu		
Lucifredi	Pisicchio		
Luraschi	Pistillo		
Maggioni	Pochetti		
Magnani Noya Maria	Poli		
Magri	Postal		
Mammi	Prandini		
Manca	Prearo		

Sono in missione:

Bersani Mitterdorfer
Bova

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 9. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

CHANOUX. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHANOUX. Voterò a favore dell'emendamento 9. 7, presentato dall'onorevole Riz, che corrisponde, d'altronde, ad analogo emendamento da me precedentemente proposto, in sede di Commissione, e bocciato a maggioranza. Le motivazioni di tale mio voto sono identiche a quelle indicate dall'onorevole Riz, perché identica è la condizione delle minoranze linguistiche, di qualunque tipo esse siano, identici sono i loro bisogni, così come identiche sono le condizioni di vita nelle quali esse possono esistere ed esprimersi.

La presenza di un rappresentante di regione o provincia autonoma a statuto speciale, la cui popolazione comprenda una minoranza linguistica, costituisce la condizione indispensabile perché le esigenze particolari e specifiche di queste minoranze possano trovare adeguata ed effettiva tutela.

Le dichiarazioni di principio in questi campi rischiano di contare molto poco, soprattutto in un'ipotesi così delicata, quale quella cui facciamo riferimento e che attiene alla radiotelevisione ed ai mezzi di comunicazione di massa. Sembra a me molto singolare — me lo consenta l'onorevole Bubbico — il destino delle minoranze presenti nelle regioni a statuto speciale, che si sentono, in determinate situazioni, quale quella odierna, ricordare di essere elementi integranti di uno Stato che, nello stesso momento, rifiuta di riconoscerli come tali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Riz 9. 7.

(*È respinto*).

Onorevole Triva, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TRIVA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 9. 2, identico allo emendamento Triva, 9. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti, Triva 9. 1 e Quilleri 9. 2.

(*Sono respinti*).

Onorevole Baghino, mantiene gli emendamenti De Marzio 9. 4 e 9. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BAGHINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 9. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 9. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo articolo aggiuntivo 9. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Restano così preclusi gli emendamenti Quilleri 1. 10 e 4. 19, De Marzio 4. 16 e Bozzi 7. 1.

Si dia lettura dell'articolo 10.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavori con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Palumbo, che svolgerà anche i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: al Parlamento, e *sostituire le parole da:* e con la titolarità *alla fine dell'articolo con le seguenti:* ; agli amministratori si applicano le norme di cui all'articolo 2390 del codice civile.

10. 1. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloi, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di

Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono ineleggibili alla carica di Consigliere di amministrazione coloro i quali siano investiti di mandato parlamentare o ne siano stati investiti da meno di dieci anni, nonché coloro i quali siano o siano stati da meno di cinque anni dirigenti nazionali o periferici di partiti politici rappresentati in Parlamento ovvero funzionari o addetti agli uffici stampa e propaganda dei medesimi partiti.

10. 2. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Micheli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

PALUMBO. Signor Presidente, i nostri due emendamenti sono sostanzialmente tre, e ne spiego subito i motivi.

Con l'emendamento De Marzio 10. 1 chiediamo innanzitutto la soppressione delle parole: al Parlamento. L'articolo 10, come è noto, riguarda le incompatibilità. Esso, infatti, così recita: «La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radio e della televisione e concorrenti della concessionaria».

Ora noi, con l'emendamento in questione, non pretendiamo certo di consentire ai membri del Parlamento di ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione

della società che dovrà gestire la RAI-TV; chiedendo la soppressione del riferimento ai membri del Parlamento siamo mossi non soltanto dalla constatata inutilità della norma, ma anche dal fatto che l'esplicito riferimento ai parlamentari non sembra molto riguardoso verso il Parlamento. A noi sembra più che sufficiente la legge 13 febbraio 1953, n. 60, che riguarda proprio le incompatibilità parlamentari. Questa legge — che è diretta ai parlamentari e solo ai parlamentari — stabilisce all'articolo 2 che i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, di presidente, di liquidatore, sindaco, revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo, con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

A me pare che la società per azioni che abbiamo creato con questa legge sia proprio la destinataria di questa norma; e pertanto sembra chiaro che i membri del Parlamento in virtù di questa norma non possano ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione della società. Non c'è bisogno di fare la stessa previsione esplicitamente nel contesto di questo provvedimento. Operare tale richiamo significa non tenere in molta considerazione l'autorità del Parlamento. Infatti noi andremmo ad inserire in una legge diretta a terzi, a privati cittadini, una disposizione già contenuta in una legge specificamente diretta ai parlamentari. Per questo motivo, noi chiediamo la soppressione, nel testo dell'articolo 10, delle parole: «al Parlamento».

Sempre con lo stesso emendamento, proponiamo la soppressione delle parole da: «e con la titolarità», fino alla fine dell'articolo, la parte finale del quale dovrebbe essere sostituita da questa proposizione: «agli amministratori si applicano le norme di cui all'articolo 2390 del codice civile».

L'articolo 3 del provvedimento in esame afferma che il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione mediante atto di concessione ad una società per azioni, alla quale si applicano di diritto le norme di cui all'articolo 2461 del codice civile, relativo alle società definite di interesse nazionale. Ora, posto che il richiamato articolo 2461 concerne la gestione della società, e poiché il presente provvedimento costituisce la legge speciale con la quale si

indicano i criteri di gestione della società concessionaria, se ne deduce che per quest'ultima non valgono più le norme ordinarie del codice civile, in quanto l'articolo 2461 suaccennato dispone che laddove è provvida la legge speciale non si applicano le norme del codice civile sulla gestione delle società commerciali. Ora, però, la dizione contenuta nell'articolo 10 del provvedimento è restrittiva rispetto a quella contenuta nell'articolo 2390 del codice civile, ed in base alla quale gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente, per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea. Come si vede, questa disposizione è più completa di quella che si desume dal testo dell'articolo 10 della proposta di legge in esame. Inoltre, mentre il ricordato articolo 10 non prevede alcuna sanzione in caso di violazione, l'articolo 2390 del codice civile prevede che l'amministratore che non osservi il divieto sancito dalla norma stessa può essere revocato dall'ufficio e rispondere dei danni. Ecco perché noi riteniamo, per ragioni giuridiche e per ragioni morali, più consona la dizione dell'articolo 2390 del codice civile, rispetto a quella contenuta nell'articolo 10 del provvedimento in discussione.

Passo ad illustrare l'emendamento De Marzio 10. 2. L'articolo 10 della proposta di legge n. 3448 prevede i casi di incompatibilità tra determinate cariche e quella di componente il consiglio di amministrazione della società concessionaria, ma non menziona alcun caso di ineleggibilità a tale carica. Noi invece abbiamo proposto che non siano eleggibili alla carica di consigliere di amministrazione coloro i quali siano investiti da mandato parlamentare o ne siano stati investiti da meno di dieci anni (naturalmente siamo disposti a considerare eventuali proposte di riduzione di questo termine di dieci anni), e coloro i quali siano, o siano stati da meno di cinque anni, dirigenti nazionali o periferici di partiti politici rappresentati in Parlamento, ovvero funzionari o addetti agli uffici stampa e propaganda dei medesimi partiti. Onorevole Presidente, onorevole ministro, lo scopo cui mira questo emendamento è quello di evitare che si ripeta quello che si è verificato nella società concessionaria RAI-TV. Non vogliamo cioè che alcuni politici siano, per così dire, messi in quiescenza in posti di comodo, come è accaduto per qualche parlamentare, o addirittura per qualche ministro che, respinto

dal corpo elettorale, si è visto assegnare una poltrona dirigenziale alla RAI-TV.

Sono questi i motivi per i quali abbiamo presentato i due emendamenti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

MANCA, Relatore per la maggioranza. Parere contrario a tutti e due gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

ORLANDO GIULIO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo, mantiene gli emendamenti De Marzio 10. 1 e 10. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 10. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 10. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ARMANI, Segretario, legge:

« Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per l'attuazione degli indirizzi della Commissione parlamentare ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'articolo l'onorevole Palumbo il quale illustrerà anche il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo la parola: aziendale, la seguente: anche; e aggiungere, in fine, il seguente comma:

Lo stesso presidente esercita tutti i poteri ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi

previsti dalle norme del codice civile che regolano le società per azioni.

11. 1. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Ad-da, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vittuturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

PALUMBO. Anche questo emendamento, signor Presidente, trova la sua motivazione nelle considerazioni da me fatte poc'anzi: avendo noi costituito una società di interesse nazionale, mi sembra che le funzioni del Presidente riportate in questo articolo siano troppo limitate.

Del resto, in altre parti di questa stessa legge prevediamo che il presidente della società possa fare ben altre cose, per cui riteniamo opportuno evitare di elencare rigidamente tutte le attribuzioni di questo organo, lasciando la disciplina della materia alle norme del codice civile che regolano le società per azioni. Diciamo, in pratica, che il Presidente della società esercita tutti i poteri ed è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti, appunto, dal codice civile.

Ci sembra che questa formulazione sia indubbiamente più completa ed anche più rispondente alle esigenze di funzionalità della società concessionaria.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni su questo emendamento?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Faccio osservare che si tratta del presidente di una società come la RAI, che non può essere considerata alla stregua di una qualunque altra società commerciale. Tra l'altro, all'articolo 11 si dice che il presidente della società dovrà attuare gli indirizzi della Commissione parlamentare.

PALUMBO. Appunto, e se volesse fare qualcosa di più?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. È chiaro che oltre ai poteri previsti dall'articolo 11 il presidente avrà anche tutti quelli normalmente contemplati dal codice civile.

Sono pertanto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo, mantiene l'emendamento De Marzio 11. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

Il direttore generale è responsabile dello svolgimento del servizio radiotelevisivo nei confronti del consiglio di amministrazione, in attuazione delle delibere del consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare.

A tal fine presiede alla organizzazione e all'attività dell'azienda; partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 13.

ARMANI, *Segretario*, legge:

Il consiglio di amministrazione e il direttore generale decadono quando in un esercizio finanziario il totale delle spese superi di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste. L'aumento della indennità di contingenza eccedente la quota prevista nel bilancio di previsione non è calcolata a questi fini.

Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste per l'esercizio stesso, riferisce entro 15 giorni alla Commissione parlamentare di vigilan-

za che, accertato il superamento del limite del 10 per cento, dichiara che ricorrono le sanzioni di cui al precedente comma.

In questo caso la Commissione parlamentare di vigilanza nomina a maggioranza i due terzi dei componenti un collegio commissariale di 5 membri di cui due designati dall'azionista, uno dei quali con funzioni di presidente. Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.

Il consiglio di amministrazione segnala tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che possono determinare la situazione di cui al presente articolo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'articolo l'onorevole Palumbo, il quale illustrerà anche i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: previste, aggiungere le seguenti: salvo coloro i quali abbiano espresso sulle spese il proprio dissenso che dovrà risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio in conformità dell'articolo 2392 del codice civile.

13. 1. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

È fatto divieto al Governo e agli organi da esso dipendenti di concedere contributi o sussidi, sotto qualsiasi forma, che contribuiscono ad aumentare la previsione delle entrate della concessionaria ovvero di aumentare, nel corso dell'esercizio, i corrispettivi ad essa dovuti per i servizi di cui al successivo articolo 21 della presente legge.

13. 2. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Ad-

da, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

PALUMBO. Il primo di questi emendamenti fa riferimento alle responsabilità previste dall'articolo 13 per i consiglieri di amministrazione e il direttore generale, i quali dovrebbero decadere ogni qualvolta in un esercizio finanziario il totale delle spese dovesse superare di oltre il 10 per cento il totale delle entrate previste.

Non esito a dichiarare, onorevole ministro, per la responsabilità che ella ha come capo dell'organo vigilante, che questo articolo non sarà mai applicato, per una ragione molto semplice: siamo in presenza di una società per azioni la quale è regolata dalle norme contenute nel codice civile. Ebbene, le società per azioni non fanno delle previsioni di entrate; non hanno l'obbligo della presentazione di un bilancio preventivo. Pertanto, se questo tipo di bilancio non esiste, è evidente che manca il termine di raffronto per stabilire se siano state superate o meno del 10 per cento le entrate.

È chiaro, quindi, che questa norma non verrà applicata. Ma ammettiamo, per ipotesi, che possa avere attuazione. A me sembra che la norma stessa, così come concepita, sia costituzionalmente, e anche moralmente, illegittima. Infatti, dobbiamo tener presente che il direttore generale della società, che decade insieme al consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla norma, non ha alcun potere nella fissazione delle spese, perché egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza voto deliberativo; pertanto, esso non può esprimere in sede di consiglio una propria volontà. Allora, per quale motivo il direttore generale deve subire le conseguenze di una cattiva amministrazione fatta da altre persone, e cioè dai componenti del consiglio di amministrazione? Inoltre, può verificarsi in caso che un consigliere di amministrazione decada dalla carica per un fatto non commesso o imputabile ad altri. Mi

riferisco a quel consigliere che potrà dissentire in merito ad una decisione del consiglio di amministrazione, facendo risultare il proprio dissenso negli atti della società. Perché questo consigliere, che ha il merito di aver richiamato i propri colleghi alla osservanza della legge e della buona amministrazione, dovrebbe decadere? È contraria alla legge questa norma? Certamente, essa è contraria alla Costituzione, perché punisce una persona per un fatto non commesso.

Vi è anche una norma del codice civile la quale sancisce la irresponsabilità di coloro i quali abbiano manifestato il proprio dissenso e questo dissenso sia stato annotato nei libri della società. Mi riferisco all'articolo 2392 del codice civile, che noi abbiamo richiamato nell'emendamento De Marzio 13. 1.

Con l'emendamento De Marzio 13. 2 ci prefiggiamo di rendere valida ed effettiva, non soltanto sulla carta, la norma in base alla quale il consiglio di amministrazione decade nel caso che le spese superino di oltre il 10 per cento le entrate. È compito vostro di trovare il termine di raffronto per le entrate, ma è certo che una volta che questo termine sia stato trovato, esso deve rimanere fisso e non deve essere variabile. Ora, l'ultimo comma dell'articolo 13 del provvedimento prevede che il consiglio di amministrazione segnali tempestivamente al Governo, alla Commissione parlamentare e al collegio sindacale, per gli opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le possibilità di aumento dei costi, derivanti da ragioni esterne obiettive e non prevedibili che possano determinare la situazione di cui all'articolo stesso. Io vorrei sapere quali potranno essere questi provvedimenti di competenza se la segnalazione è fatta proprio al fine di avvertire gli organi competenti che in quell'anno vi è la possibilità di superare le entrate di oltre il 10 per cento; il provvedimento di competenza non può essere che uno solo, onorevole ministro: quello di aumentare l'entrata, in modo da far diminuire quella percentuale stabilita nella misura del 10 per cento dall'articolo 13.

Per evitare questo e per rendere veramente effettiva questa norma del « divieto di disamministrazione », abbiamo presentato l'emendamento De Marzio 13. 2, con il quale si stabilisce che è fatto divieto al Governo e agli organi da esso dipendenti (qualunque essi siano) di concedere contributi o sussidi sotto qualsiasi forma, che contribuiscano ad aumentare la previsione delle entrate della concessionaria ovvero ad aumentare, nel corso

dell'esercizio, i corrispettivi ad essa dovuti per i servizi di cui al successivo articolo 21 della presente legge.

In questo modo, e soltanto in questo modo può ritenersi seria la norma di cui all'articolo 13.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

MANCA, Relatore per la maggioranza. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

ORLANDO GIULIO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Palumbo, mantiene gli emendamenti De Marzio 13. 1 e 13. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 13. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 13. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

GUARRA, Segretario, legge:

« L'atto di concessione deve impegnare la Società concessionaria ad organizzarsi in modi idonei per:

assicurare il rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 1 della presente legge;

garantire la priorità dell'attività di produzione dei settori dei programmi e dell'informazione, anche con un equilibrato sviluppo delle capacità produttive aziendali;

favorire uno sviluppo del servizio che rispetti l'importanza e la molteplicità delle opinioni, anche attraverso un decentramento ideativo e produttivo dell'azienda e stabilendo un efficace rapporto con la realtà del paese e in particolare con le organizzazioni più

rappresentative dei lavoratori, dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le forze della cultura;

garantire che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti all'imparzialità e che i giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei programmi radiotelevisivi siano posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi della professionalità.

Il consiglio di amministrazione, non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse.

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete. Ciascuna direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di personale organizzativo e amministrativo. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

Delle proposte allo studio per i programmi, dell'andamento delle produzioni e della messa in onda è responsabile il direttore di rete, che ne concorda i vari momenti di sviluppo e di attuazione con la direzione generale. Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai vari settori produttivi ai direttori di rete, che li rielaborano in una proposta alla direzione generale.

Il direttore generale coordina le varie proposte presentando un programma organico al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani di produzione e di trasmissione approvati, determina gli stanziamenti per ciascuna direzione.

I piani di trasmissione annuali, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono successivamente presentati alla Commissione parlamentare.

I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono forniti in televisione da due telegiornali ed in radio da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei quali è responsabile di fronte al direttore generale particolarmente

te della impostazione informativa e politica, della realizzazione e messa in onda delle trasmissioni.

Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro di un collegamento con esperienze didattiche a livello locale e regionale, realizzate nell'ambito delle competenze di legge, è istituito il dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, il direttore del quale è responsabile di fronte al direttore generale.

Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle direzioni di supporto. I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi giornalistici per l'estero, di tribuna politica sono, indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze del direttore generale.

Un vicedirettore generale coordina l'attività delle reti televisive.

Un vice direttore generale coordina l'attività delle reti radiofoniche.

Un vicedirettore generale coordina l'attività delle direzioni di supporto.

Per consentire un adeguato apporto di contributi regionali ed interregionali alla programmazione viene avviato a realizzazione un decentramento ideativo e produttivo che potenzi e sviluppi le strutture periferiche della concessionaria, anche attraverso un piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una redistribuzione di personale e di mezzi. Il consiglio di amministrazione periodicamente stabilisce le percentuali dei programmi relative alle singole reti, che devono essere realizzati in sede regionale o interregionale e predispone le strutture produttive ed operative necessarie a tal fine.

La conservazione e la diffusione (attraverso specifiche attività editoriale, libraria, discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle produzioni artistiche e culturali della concessionaria e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in genere, le attività commerciali, sono curate direttamente o per mezzo di società collegate di totale o prevalente proprietà della concessionaria stessa ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

L'atto di concessione è sottoposto al preventivo parere della Commissione parlamentare, che, intese le parti anche fra loro in contraddittorio, ha facoltà di suggerire modificazioni, soppressioni ed aggiunte.

La Commissione parlamentare controlla ed accerta che le singole clausole non siano in contrasto con i principi e le norme di legge, e in particolare che i servizi di informazione e giornalistici siano tutelati in modo da garantire veridicità, imparzialità ed obiettività nel rispetto dell'indipendenza del redattore della informazione, del direttore responsabile della testata e del giornalista stesso e, nel contempo, che il direttore generale della concessionaria ed i direttori responsabili delle testate siano muniti di adeguati poteri sanzionatori esattamente specificati nella sostanza, nei limiti e nel quanto.

14. 5. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

BAGHINO. Signor Presidente, per la verità, osservando l'aula, verrebbe quasi il desiderio di chiedere qualche votazione qualificata: avremmo almeno il piacere di vedere tanti colleghi affrettarsi... mi spiace che gli assenti siano così numerosi, in quanto ci troviamo proprio dinanzi ad un articolo, a mio avviso, fondamentale.

L'articolo 14 contiene tutti gli impegni che il Governo assume nell'assegnare la concessione, vale a dire prefigura il contenuto della convenzione. Si tratta di un dato fondamentale, perché rispettando questo si rispetterà la volontà del Parlamento e la volontà della Commissione, la quale, vedendo rispettata questa volontà e lo spirito della legge, oltre che la lettera, avrà molto meno lavoro da svolgere. Ma è assai dubbio che ciò possa accadere con una convenzione proposta in questi termini.

Rileviamo, inoltre, che la Commissione giustizia, nel parere fornito nella proposta di legge, ha espresso alcune osservazioni che riguardano anche l'articolo 14. Ha affermato, tra l'altro, che in questo articolo vi sono « disposizioni eccessivamente particolareggiate

per essere contenute in uno strumento legislativo »: ma non se n'è tenuto conto. Individuava ancora in esso « disposizioni pressoché prive di reale valore giuridico », indicando ad esempio il secondo comma. Ha osservato, ancora, che questo articolo « in parte regola una materia che andrebbe collocata in altra sede, soprattutto per quanto concerne l'istituzione dei vari organi e le loro attribuzioni »: ma nemmeno di ciò s'è tenuto conto.

Ecco perché sarebbe veramente opportuno che ci si preoccupasse di considerare attentamente almeno questo articolo 14, per vedere di completarlo, di migliorarlo, di sfrondarlo da tutto ciò che è superfluo.

Noi stessi, con l'emendamento che sto illustrando, abbiamo riassunto il troppo dispersivo contenuto del primo comma in un testo che soprattutto si preoccupa di garantire uno spazio di autonomia professionale ai giornalisti, i quali per altro sono pur sempre tenuti all'imparzialità della notizia, essendo necessario, nel riconoscere i diritti di indipendenza morale, fornire anche una indicazione dei doveri. Ecco perché noi, nel nostro emendamento, affermiamo che i giornalisti debbano essere tutelati, ma in modo che si concilii con la garanzia della veridicità, imparzialità e obiettività delle informazioni, facendo appello in tal senso alla responsabilità del direttore generale della concessionaria. In altri termini, intendiamo dare agli organi preposti alla direzione della radio e del *Telegiornale* l'autorevolezza necessaria e sufficiente per poter effettivamente conseguire una costruzione a piramide nell'ambito dell'attività informativa e di comunicazione.

Nel primo comma dell'articolo 14 tutto questo non c'è. Vi sono enunciati concetti a sé stanti, non uniti l'uno con l'altro, che si disperdono e non soddisfano il legislatore attento; inoltre, essi possono dar luogo a contestazioni che noi vorremmo evitare *a priori*. Ecco perché, presentando l'emendamento De Marzio 14. 5, ci sforziamo di dare una chiarificazione e una migliore precisazione di quanto deve essere contenuto nella convenzione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo il terzo alinea, aggiungere il seguente:

garantire, attraverso una oculata politica degli ammortamenti, il costante adeguamento tecnologico degli impianti secondo

le più aggiornate scoperte scientifiche e tecniche.

14. 6. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Al primo comma, dopo il quarto alinea, aggiungere il seguente:

garantire che i programmi, e in special modo quelli destinati ai ragazzi, siano ispirati alla morale comune, con la condanna dei vizi e la costante esaltazione delle virtù civiche come la generosità, il coraggio, la lealtà, il sentimento del dovere, l'ansia della civile conquista per il bene comune, il senso della giustizia e della umana solidarietà tra gli individui e tra i popoli.

14. 7. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

È vietata la propaganda politica nei programmi dedicati ai ragazzi.

14. 8. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino,

de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Al secondo comma, sostituire le parole: non appena in funzione, è impegnato ad esaminare le proposte riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di assicurare funzionalità, efficienza, conduzione unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare su di esse, *con le parole:* ha obbligo di condurre in ogni momento la gestione dell'azienda con criteri unitari di economicità, assumendo in merito ogni adeguata iniziativa, pur potenziando funzionalità ed efficienza dei servizi ed anche riordinando a questi fini la struttura organizzativa della concessionaria.

14. 9. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Al settimo comma, sostituire le parole: particolarmente della impostazione informativa e politica, *con le parole:* della veridicità, imparzialità e obiettività dei servizi con particolare riguardo a quelli di carattere politico e che per particolari situazioni di fatto possano incidere sulla emotività dei radioteleutenti.

14. 10. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di

Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:

Quando in un programma radiotelevisivo viene indicato un partito politico nazionale rappresentato in Parlamento, come collegato a fatti di delinquenza, questo deve essere previamente e telegraficamente preavvertito e nella stessa trasmissione deve essere diffuso il comunicato che, anche telegraficamente, la direzione nazionale di quel partito abbia fatto pervenire. Il comunicato non può superare la durata di 20 secondi e le 40 parole.

14. 11. De Marzio, Almirante, Alfano, Abelli, Aloi, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vittutri, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marinelli, Marino, Menicacci, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

L'onorevole Borromeo D'Adda ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BORROMEO D'ADDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto rapidamente, a proposito dell'emendamento De Marzio 14. 6, vorrei invitare il Governo a prendere in considerazione il costante adeguamento tecnologico degli impianti, i quali seguano le più aggiornate scoperte scientifiche e tecniche. Ritengo che la recente vicenda delle bande radiotelevisive abbia denunciato una carenza di aggiornamento, tanto che sembra addirittura abbia tratto in inganno — così affermano anche illustri esperti in riviste scientifiche — la stessa Corte costituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 14. 7, ritengo che esso si illustri da sé.

Dell'emendamento De Marzio 14. 8 sarebbe superfluo parlare, se non vi fossero stati dei precedenti nella televisione e nella radio italiana. Con tale emendamento, infatti, si chiede di vietare la propaganda politica nei programmi dedicati ai ragazzi. Ritengo che in qualsiasi paese libero, in qualsiasi democrazia, questa forma di *brainwashing*, di « lavaggio del cervello », sia sconsigliabile per l'infanzia, e in ogni modo detestabile; se la televisione smettesse di deformare la storia *ad usum* dell'arco costituzionale, persino per l'infanzia, sarebbe assai preferibile.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 14. 9, ritengo che esso non abbia bisogno di chiose.

Con l'emendamento De Marzio 14. 10 chiediamo che, per quei fatti di carattere politico che possano determinare reazioni di particolare entità nei teleutenti, siano assicurate in modo particolare imparzialità e obiettività, predisponendo a tal fine un effettivo controllo. Abbiamo formulato questo emendamento sulla scorta dell'esperienza fatta recentemente, in seguito ad avvenimenti che vennero a turbare la vita nazionale. Non possiamo dimenticare che certe attribuzioni di paternità politica fatte a cuor leggero dai commentatori della radiotelevisione scatenarono, soprattutto nel nord del paese, nuovi eventi riprovevoli che colpirono pesantemente la libertà e l'attività politica dei cittadini.

Si deve solo al senso di responsabilità del Movimento sociale italiano-destra nazionale se, dopo un certo attentato la cui paternità fu attribuita alla destra (e si ebbe allora la distruzione, da parte di elementi della sinistra, di oltre 40 sedi del Movimento sociale italiano-destra nazionale e della CISNAL), non si innescò una catena di rappresaglie. Un altro rilievo che desidero fare concerne la costante abitudine — che ho avuto occasione di constatare personalmente — della RAI-TV di trasmettere notizie relative alle autorizzazioni a procedere, quando vengono concesse, solo in riferimento alla destra nazionale. Se in una seduta del Parlamento si discutono decine e decine di autorizzazioni a procedere, ed alcune di queste vengono concesse contro parlamentari di tutte le parti politiche, la RAI-TV regolarmente trasmette notizia solo delle autorizzazioni concesse a carico dei parlamentari della destra nazionale. È un sistema vile di propaganda, che si potrebbe cercare di modi-

ficare, se non altro, se venisse accolto questo emendamento.

Il medesimo discorso può essere fatto anche per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 14. 11, il quale prevede, per quei partiti che nelle trasmissioni televisive vengano collegati a particolari avvenimenti delinquenziali o terroristici, la facoltà di far pervenire all'emittente radiotelevisiva, anche telegraficamente, un proprio comunicato da mettere in onda. Anche per queste fattispecie riteniamo infatti che debba cessare il malvezzo di colpire i partiti all'opposizione, non con il confronto delle idee, ma accostandoli maliziosamente a formazioni extraparlamentari irresponsabili, nelle cui mene non è giusto coinvolgere anche i partiti che operano in Parlamento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere tutti i commi successivi al primo.

14. 12. Quilleri, Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Altissimo, Badini, Baslini, Bignardi, Bozzi, Catella, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Gerolimetto, Giomo, Malagodi, Mazzarino, Papa, Serrentino.

Sopprimere i commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

14. 3. Quilleri, Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Altissimo, Badini, Baslini, Bignardi, Bozzi, Catella, De Lorenzo, Durand de la Penne, Ferioli, Gerolimetto, Giomo, Malagodi, Mazzarino, Papa, Serrentino.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

L'ideazione e la realizzazione della programmazione televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi giornalistici di cui al successivo settimo comma, vengono organizzate da direzioni di rete che sono strutturate ed agiscono in un quadro di rigorosa gestione unitaria. A tal fine il consiglio di amministrazione stabilisce la consistenza quantitativa del personale in rapporto alla struttura organizzativa assegnata a ciascuna direzione di rete unificando nel contempo tutti i servizi amministrativi, organizzativi e gestionali in genere. Le direzioni di rete sono articolate in strutture di programmazione, per ciascuna

delle quali viene stabilito un numero di collocazioni orarie e i relativi stanziamenti e mezzi tecnici. Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e messa in onda dei programmi i direttori di rete sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

14. 2. Triva, Damico, Baldassari.

Sopprimere i commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

14. 4. Damico, Triva, Iperico, Baldassari.

L'onorevole Triva ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TRIVA. Per quanto riguarda l'emendamento Damico 14. 4, devo precisare che esso si riallaccia all'emendamento già illustrato dall'onorevole Baldassari in ordine alla molteplicità o pluralità delle vicepresidenze, cui corrisponde nell'organigramma una pluralità di vicedirettori generali. Noi proponiamo di sopprimere i commi decimo, undicesimo e dodicesimo, al fine di non mortificare eccessivamente una legge che vuole essere di riforma, e nella quale si incontrano, ad ogni pie' sospinto, elementi di una tale particolarità e di una tale minuziosa disciplina dell'organigramma, della nuova pianta organica dell'azienda, da lasciare perplessi sul fondamento riformatore della legge e sulla volontà politica che informa la maggioranza intorno a questo progetto di legge, che d'altra parte ha vissuto una vicenda quanto mai tormentata e lunga.

Il mio emendamento 14. 2, formalmente sostitutivo dell'intero terzo comma, in realtà modifica quel comma soltanto in una sua parte. Nel corso della nutrita discussione che poco fa ci ha impegnato — portando addirittura ad una sospensione della seduta per consentire al « Comitato dei nove » di riunirsi — sul tema della responsabilità dei direttori di testata e dei giornalisti della RAI-TV, sia il relatore Bubbico sia il ministro, nel sostenere la particolarità del rapporto o della presenza dei giornalisti nei servizi radiotelevisivi, si sono richiamati ripetutamente alla natura unitaria dell'azienda. Ora, l'articolo 14, nella fretta — a noi sembra — con cui i suoi estensori e protagonisti di un accordo ormai lontano nel tempo, ma quanto mai presente nelle formulazioni, lo hanno redatto, lascia un po' in ombra questa unicità dell'azienda, sacrificandola ad una minuziosa delineazione di partizioni settoriali.

Il nostro emendamento non fa altro che aggiungere al testo formulato dalle Commis-

sioni alcune precisazioni che sia il relatore sia il ministro riterranno implicite nel testo stesso. Ebbene, noi vorremmo renderle esplicite, perché questo rappresenta un po' l'articolo dei grandi principi e dei grandi punti di riferimento, sia per la convenzione che dovrà disciplinare i rapporti tra concessionario e Stato, sia per quanto si riferisce a tutto intero l'impianto organizzativo dell'azienda.

Con il nostro emendamento sostitutivo, nel primo periodo non facciamo altro che togliere il punto ed aggiungere, all'espressione « vengono organizzate da direzioni di rete », le parole « che sono strutturate ed agiscono in un quadro di rigorosa gestione unitaria ». Ciò parrebbe pleonastico, ma da tutto il contesto dell'articolo 14 appare chiaramente che non è affatto così, questa esigenza di riconduzione *ad unum* non essendo sufficientemente colta nella formulazione attuale. Al posto di una espressione troppo unilateralmente corriva verso le istanze separatiste delle diverse direzioni di rete, a ciascuna delle quali si assicura una « distinta assegnazione di personale organizzato e amministrativo », col nostro emendamento proponiamo di inserirne un'altra che recupera il concetto di unitarietà dell'azienda nell'affermare un congruo criterio generale cui deve ispirarsi il consiglio d'amministrazione nello stabilire la nuova struttura organizzativa dell'azienda. Il consiglio d'amministrazione, cioè, « stabilisce la consistenza quantitativa del personale in rapporto alla struttura organizzativa assegnata a ciascuna direzione di rete, unificando nel contempo tutti i servizi amministrativi, organizzativi e gestionali interni ».

Alle osservazioni e ai rilievi che durante tutto il corso di questo dibattito si sono appuntati sul sospetto di una volontà lottizzatrice accarezzata dal Governo si è sempre risposto con sdegnose smentite. Ebbene, l'accoglimento di questo emendamento sarebbe la testimonianza concreta della sincerità del proposito di non inquinare con siffatte prassi deteriori gli elementi positivi che pur si rintracciano nel testo di questo provvedimento di riforma.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

BUBBICO, *Relatore per la maggioranza*. Io mi rendo conto che ad una lettura criticamente approfondita, come quella cui si è dedicato l'onorevole Triva, questo articolo possa apparire non esente dalla pecca di « fotogra-

fare » un po' troppo fedelmente una situazione in cui non è assente anche il peso di una serie di considerazioni estranee all'interesse generale. Capisco anche che lo specificare in una legge attribuzioni, gradi e strutture interne di una società per azioni possa apparire incongruo. Tuttavia l'onorevole Triva, nell'illustrare il suo emendamento, si è dato carico di una osservazione di fondo: si trattava infatti di stabilire un equilibrio complessivo di un'azienda difficile come la RAI-TV. I dirigenti previsti sono stati immaginati come preposti a tre grandi branche: quella televisiva, quella radiofonica e quella di supporto. Ebbene, anche in questa sede non ripeteremo le considerazioni con cui abbiamo controbattuto anche in dibattiti fuori del Parlamento alle accuse di lottizzazione. Siamo, cioè, i primi ad essere convinti che una serie di obiettività parziali non danno per risultato un'obiettività completa. È un fatto, nondimeno, che questa strada dell'individuazione di alcune grandi nervature, sulle quali costruire un'articolazione interna, è stata quella sui cui è stato possibile il raggiungimento dell'accordo riformatore nella maggioranza. Debbo, quindi, esprimere avviso contrario a questo emendamento, anche se forse condivido nella sostanza alcune delle cose che il collega Triva ha detto.

Sono contrario anche agli altri emendamenti riferiti a questo articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

ORLANDO GIULIO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo, signor Presidente, non può che essere d'accordo con il relatore Bubbico, il quale è stato d'altronde — per usare i termini dell'onorevole Triva — uno dei « protagonisti » di quell'« accordo » da cui è scaturito anche l'articolo 14...: quindi mi rimetto al suo parere per tutti gli emendamenti relativi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 14. 5, 14. 6, 14. 7 e 14. 8, non accettati dalle Commissioni né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 6.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

Pongo in votazione l'emendamento 14. 7.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 8.
(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 14. 12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 14. 9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Triva, mantiene il suo emendamento 14. 2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

TRIVA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 14. 10 e 14. 11, non accettati dalle Commissioni né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14. 10.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14. 11.
(È respinto).

Onorevole Quilleri, mantiene il suo emendamento 14. 3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

QUILLERI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Quilleri 14. 3 e Damico 14. 4.
(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo delle Commissioni.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, derogando, in relazione alla particolare urgenza, al termine di cui al predetto articolo 92:

alla X Commissione (Trasporti):

Senatori CIPELLINI ed altri; PACINI ed altri: « Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative all'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e alla disciplina degli autotrasporti di cose » (testo unificato approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3605).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla X Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge n. 3605 testé assegnata alla Commissione stessa in sede legislativa:

ERMINERO ed altri: « Proroga del termine di cui al primo comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori » (3443).

Modificazione nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Vittorio Salvatori, con decorrenza dal 12 marzo 1975, ha aderito al gruppo parlamentare del partito socialista democratico italiano.

Annunzio di interrogazioni.

GUARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 26 marzo 1975, alle 10:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del regolamento).

2. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

PICCOLI ed altri: Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva (*urgenza*) (3448);

del disegno di legge:

Nuove norme in materia di servizi pubblici radiotelevisivi (2961);

e delle proposte di legge:

GALLUZZI ed altri: Riforma della radio-televisione e istituzione di un ente nazionale italiano radiotelevisivo (1884);

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO: Norme per una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (2127);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Riforma della radiotelevisione italiana (2164);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Nuova disciplina del servizio radiotelevisivo (2332);

DAMICO ed altri: Disciplina transitoria del monopolio pubblico del servizio radiotelevisivo (*urgenza*) (2487);

QUILLERI e MALAGODI: Autorizzazione all'installazione di ripetitori per la ricezione e la trasmissione dei programmi trasmessi da stazioni televisive estere (*urgenza*) (2494);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo (2646);

VINEIS ed altri: Libertà di installazione di impianti di ripetizione dei programmi televisivi stranieri (3043);

FRACANZANI ed altri: Disciplina dell'installazione e dell'esercizio di impianti televisivi via cavo a carattere locale (3172);

FRACANZANI ed altri: Riforma del servizio radiotelevisivo (3173);

ALMIRANTE ed altri: Principi fondamentali per una normativa sulle trasmissioni radiotelevisive con qualsiasi sistema diffuse (3458);

— *Relatori*: Bubbico, Manca, Matteotti e Bogi, *per la maggioranza*; Franchi e Baghino; Quilleri, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Aumento dell'aliquota IVA per gli animali vivi della specie bovina (*approvato dal Senato*) (3412);

— *Relatore*: Rende.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-1973 (*approvato dal Senato*) (3360);

— *Relatore*: Azzaro.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) un mutuo di lire 3 miliardi (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2608);

— *Relatore*: Poli.

7. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

— *Relatore*: Girardin.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1083); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

9. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

10. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui non viene sollecitamente definita la pratica di pensione ING/pos. n. 7632/74 Pavia, riguardante la signorina Montagna Olga sorella del defunto militare Montagna Renzo, tenuto conto anche che la predetta è vecchia (nata il 15 novembre 1912) ed è povera ai sensi di legge. (4-13067)

GAVA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano svolgere il loro autorevole intervento nella vertenza fra l'EAGAT e l'ENPAS sulla revisione delle tariffe per le cure termali. Tale vertenza si trascina da molto tempo ed ora è giunta ad un punto cruciale. Se la soluzione di essa dovesse tardare potrebbero scaturire conseguenze gravemente pregiudizievoli per gli occupati del settore e particolarmente per l'avvenire della società per azioni Terme Stabiane, di proprietà dell'EAGAT e del comune di Castellammare di Stabia.

La predetta società di gestione degli stabilimenti di Castellammare di Stabia, l'unica del settore fra quelle a partecipazione statale che, da un certo tempo a questa parte, chiede ogni anno la propria attività remunerando il capitale, come rilevò l'allora Ministro delle partecipazioni statali Ferrari-Aggradi esaminando nella Commissione bilancio i risultati della gestione dell'EAGAT, trae il 37 per cento dei ricavi dalle prestazioni che eroga a favore dei mutuatari ENPAS.

L'EAGAT ha ora ingiunto a tutte le proprie aziende di non accettare credenziali impegnative dell'ente mutualistico degli statali fino a quando non sarà chiusa la vertenza in atto. L'attuazione eventuale di questa direttiva, emanata quando le trattative erano insabbiate, rappresenterebbe un colpo mortale per le Terme Stabiane che, con incidenti ripercussioni sulla economia di tutta la zona che dall'attività termale trae apporti essenziali, vedrebbero così compromessi i risultati di un indirizzo largamente sociale da tempo perseguito con duri sacrifici anche delle maestranze.

C'è, quindi, la più urgente necessità che le parti, mercé il sollecito intervento dei Ministri competenti, in un clima di reciproca comprensione, delle rispettive esigenze, trovino un utile punto di incontro e chiudano positivamente la vertenza.

A tal fine si chiede l'ulteriore intervento dei Ministri interessati. (4-13068)

RAICICH e CORGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative urgenti intende assumere per assicurare agli insegnanti italiani che hanno prestato la loro opera nel Perù presso il *Centro de Estudios y Accion Cultural*, organizzazione culturale italiana per il terzo mondo, la dovuta tutela sul lavoro e la retribuzione per il lavoro già prestato, giacché risulta che i dirigenti responsabili della sopra citata organizzazione sono rientrati in Italia senza far fronte a nessuna delle loro obbligazioni e non sembra che l'ambasciata italiana a Lima abbia a tutt'oggi adempiuto il suo primario dovere di patrocinare in maniera concreta i legittimi interessi di questi insegnanti, se non attraverso la nomina di un avvocato (l'avvocato Giorgio Cravetti di Lima), il quale nel suo parere *pro veritate* ha sostenuto la necessità di intraprendere una azione giudiziaria, per sostenere la quale il Ministero degli affari esteri e la locale ambasciata non hanno però predisposto per ora alcun atto né assunto alcuna iniziativa. (4-13069)

MAGGIONI. — *Al Ministro per le Regioni.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali la regione Lombardia ha - con carattere di urgenza - nominato il presidente, al quale è stato in effetto conferito i poteri di commissario, all'azienda autonoma di cura e soggiorno di Salice terme, la più importante della provincia di Pavia e della stessa regione lombarda, quando il consiglio regionale non ha ancora approvato la legge che delega alle province ed ai comuni la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione delle aziende medesime. (4-13070)

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza che la Cassa depositi e prestiti - sulla base delle sue direttive di carattere generale - non è ancora nella condizione di accogliere la domanda dell'importante comune turistico di Cesenatico (Forlì) per la concessione di un mutuo

di lire 1.100 milioni per la costruzione della rete fognante in località Valverde.

L'interrogante fa presente che l'opera è stata ritenuta prioritaria su tutta la zona balneare di sua competenza dalla regione Emilia-Romagna, che l'ha assistita del contributo di legge, e ciò in considerazione del numero relevantissimo di alberghi, pensioni, eccetera esistenti, e dei rischi igienici che si continuano a correre, sia per la popolazione residente sia per i numerosissimi clienti italiani e stranieri, ritardando l'esecuzione della citata infrastruttura, il cui costo è oltretutto superiore all'ammontare del mutuo richiesto.

L'interrogante ritiene pertanto che la Cassa depositi e prestiti debba non soltanto essere autorizzata, bensì sollecitata per la definizione del problema, la cui rilevanza non assume dimensioni locali o regionali, ma addirittura nazionali. (4-13071)

CAIAZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che il 24 marzo 1975 a Pistoia numerosi elementi di estrema sinistra hanno cercato di impedire con la violenza una pacifica dimostrazione di protesta di giovani democristiani contro l'esclusione della democrazia cristiana portoghese dalle elezioni politiche, e tentato di aggredire il segretario provinciale della democrazia cristiana ed altri dirigenti che con lui si recavano al teatro dove la manifestazione aveva luogo, e provocato incidenti gravi, nei quali sono rimasti feriti giovani democristiani ed agenti di pubblica sicurezza — quali provvedimenti intendano adottare per assicurare a tutti i cittadini la incolumità fisica nell'esercizio del diritto di riunirsi pacificamente e di esprimere liberamente le proprie opinioni politiche, al riparo dalle violenze e dalle minacce della teppaglia di ogni fascismo, anche se si ammantano di rosso e si proclamano antifascista. (4-13072)

SKERK, LIZZERO e MENICHINO. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza delle gravi provocazioni compiute da giovani teppisti fascisti nella mattinata di sabato 22 marzo 1975, a Trieste, di fronte agli istituti scolastici « Nordio », « Galilei », « Carli », « Petrarca » ed in particolare davanti al « Da Vinci », dove vi sono state aggressioni fisiche, minacce, atti di apologia fascista, con la collaborazione di giovinastri missini giunti anche da altre città.

I fatti seguono quelli del sabato precedente, quando davanti all'istituto « Petrarca » uno studente è stato gravemente ferito dalla teppaglia fascista.

Gli interroganti chiedono se non si ritiene opportuno intervenire prontamente ed energicamente affinché i responsabili degli atti di pestaggio e di provocazione siano arrestati e giustamente puniti e nel contempo vengano prese delle misure adeguate di prevenzione per assicurare un migliore servizio di vigilanza e di intervento delle forze dell'ordine, che è stato sinora alquanto carente, e perché sia assicurato un normale svolgimento della vita scolastica. (4-13073)

MANCUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se è a conoscenza che, nonostante i lavori di riattivazione delle carceri di Nicosia, in provincia di Enna, dopo i danni subiti dall'alluvione del dicembre 1972 - gennaio 1973 siano stati completati, le carceri non vengono ripristinate alle normali funzioni;

se in considerazione all'enorme disagio in cui si vengono a trovare le famiglie di quei detenuti, i quali sono stati a suo tempo trasferiti dalle carceri di Nicosia alle carceri di Enna o altrove, non ritiene emanare quelle disposizioni necessarie per la riapertura delle carceri di Nicosia con il trasferimento non solo di quei detenuti che vanno assegnati per compartimento, ma anche di quegli agenti di custodia che a suo tempo prestavano servizio in quelle carceri. (4-13074)

MAGGIONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che ancora sono di ostacolo alla presentazione al Parlamento di provvedimenti legislativi che abbiano ad aggiornare i compensi spettanti ai periti, esperti e consulenti, specie quando chiamati in perizie fallimentari, compensi che — rimasti fermi alla legge n. 1426 del dicembre 1956 — vengono rimborsati, con anni di ritardo, sulla base di lire 400 ora ed « a vacazione » di due ore di lavoro.

L'interrogante fa proprio quanto più volte rappresentato dalle organizzazioni sindacali, anche perché è noto come numerose perizie fallimentari non vengono pagate perché « chiuse per mancanza di fondi assorbiti dalle tasse, contributi, ecc. » e quando l'invocato aggiornamento delle tariffe non comporterebbe alcun onere per lo Stato. (4-13075)

BUSETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponde a verità che il signor Eugenio Morelli, maestro elementare di ruolo, abitante a Vicenza sarebbe in congedo per malattia da diverso tempo percependo l'intero stipendio, ma in realtà occupato come funzionario nella sua qualità di dirigente provinciale della federazione del PSDI presso la cui sede si recherebbe con continuità svolgendo attività non solo come dirigente politico, ma anche come membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda municipalizzata di Vicenza;

se non ritenga necessario ed urgente accertare se il Morelli è veramente dispensato dall'insegnamento, a quale titolo e se, e con quale motivazione, gli viene corrisposto lo stipendio. (4-13076)

PEZZATI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per risolvere la preoccupante crisi dell'economia pistoiese, che già ha avuto gravi ripercussioni negative sullo stato dell'occupazione ed ha quindi provocato disagi e difficoltà a tutti i piccoli e medi operatori economici ed un comprensibile stato di agitazione tra i lavoratori.

Risulta infatti all'interrogante che la crisi dell'occupazione in provincia di Pistoia riguarda oltre al settore dell'edilizia, anche quello del legno e del mobile, del sughero e della carta, dell'abbigliamento e dell'arredamento, con la messa in cassa integrazione di ben 2.500 lavoratori alla data del 26 febbraio 1975.

A tutto questo poi si devono aggiungere in particolare i casi preoccupanti dell'azienda di abbigliamento ARCO di Montecatini Terme e quello ancor più grave ed inconcepibile del licenziamento improvviso dei lavoratori dell'Ital-Bed con la minacciata chiusura totale dell'azienda.

Di fronte, pertanto, a questi gravi episodi, che si inquadrano nella più generale crisi economica dell'intera provincia pistoiese, l'interrogante chiede se il Governo non intenda prendere concrete iniziative, ascoltando i rappresentanti delle forze sindacali e politiche e degli enti locali di Pistoia, invitando la direzione dell'azienda Ital-Bed a revocare i licenziamenti improvvisi e ad accettare di trattare

una soluzione al problema ed infine intervenendo direttamente per risolvere la preoccupante situazione dell'azienda ARCO di Montecatini Terme. (4-13077)

CORGHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza delle autorità locali e centrali, le precarie condizioni di sicurezza dell'aeroporto di volo a vela che sorge in Alzate Brianza (Como).

Risulta all'interrogante che la pista di tale aeroporto si trova a poche decine di metri dalle case di abitazione e che tale aeroporto viene utilizzato da amatori di aeromodellismo radiocomandato che dirigono i loro « modelli » sopra le case di abitazione e da esse sollevati solo pochi metri, creando insopportabile disturbo per il forte rumore e un notevole grado di pericolosità. Due di tali modelli sono già caduti a poche decine di metri dalle case stesse.

L'interrogante desidera inoltre sapere se il Ministro non crede di dichiarare tale aeroporto inagibile all'uso di aeromodellismo radiocomandato, trattandosi di veri e propri proiettili del peso di diversi chilogrammi lanciati a oltre cento chilometri orari, onde garantire l'incolumità degli abitanti, essendo noto quanto sia facile a tali piccoli « aerei » sfuggire al controllo dei radiocomandi. (4-13078)

BIAMONTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per essere informato se e quando verrà definita la pratica di pensione per servizio n. 714995 (o 714395) intestata all'ex militare Monaco Luigi residente in Arena Bianca (Salerno).

La pratica dello stesso Monaco dalla direzione generale delle pensioni (ufficio 3 lettera del 16 febbraio 1974) è stata inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie. (4-13079)

BISIGNANI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative sono state prese dai rispettivi dicasteri per individuare i responsabili dei gravi attentati terroristici, delle incursioni teppistiche e delle vili aggressioni, di chiara matrice fascista, registratisi a Messina nelle ultime settimane, frutti velenosi dell'irresponsabile rilancio della teoria degli « opposti estremismi ».

Il 1° marzo 1975: colpi d'arma da fuoco esplosi contro cittadini democratici intervenuti ad una conferenza nell'aula magna dell'università; il 5 marzo: esplosione di una bomba alla facoltà di scienze; il 18 marzo: esplosione di due bombe all'Opera universitaria; azioni teppistiche e squadristiche con obiettivi diversi (facoltà di lettere, Casa dello studente, studenti democratici).

Per sapere se sono a conoscenza dello sdegno e riprovazione manifestati dalle forze politiche democratiche, dai sindacati, dalle espressioni culturali messinesi davanti alle intollerabili azioni criminose dei fascisti (e agli altri precedenti rimasti impuniti), la cui rinnovata virulenza è resa possibile da un evidente inadeguato impegno di settori decisivi dell'apparato dello Stato, di autorità responsabili, per la loro inerzia e permissività largamente criticata.

Per sapere, infine, quali misure urgenti si intendono adottare per stroncare l'attività eversiva dei fascisti, difendere con il necessario vigore l'ordine democratico nella città di Messina, l'incolumità dei cittadini, garantire l'agibilità dell'università, la libertà di studio, di insegnamento e dibattito. (4-13080)

CATALDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza della richiesta unanime che viene dalle alunne dell'istituto professionale femminile di Policoro, per la istituzione delle classi IV e V sperimentali del settore abbigliamento;

se non ritiene che la richiesta avanzata è abbastanza giusta al fine di evitare che vi sia interruzione degli studi, come è già avvenuto nel passato. Infatti negli scorsi anni si è avuta l'esperienza negativa che pochissime hanno continuato gli studi a Matera, mentre la maggior parte li ha dovuti interrompere soprattutto per ragioni di carattere economico non avendo la possibilità di frequentare altro istituto, il più vicino dei quali trovatisi nel capoluogo di provincia;

infine, se il Ministro non intende intervenire sin da ora in modo che le dette classi siano istituite per il prossimo anno scolastico. (4-13081)

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

a) se intendano evitare la ricostituzione di un monopolio delle banane, sia pure at-

traverso un ente a partecipazione statale, come la Sopal;

b) se intendano disporre che la Sopal si coordini con la Cooperativa « Banane » e con altri enti o persone, per la importazione e la distribuzione di banane in Italia;

c) se intendano invitare la Sopal a raggiungere un accordo con gli italiani, che hanno concessioni in Somalia;

d) se intendano adottare il regime a licenza per i paesi terzi. (4-13082)

MAMMÌ, BOGI E ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si condivida l'opportunità di provvedere con la massima urgenza alla ratifica dei risultati relativi alla elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle università e delle opere universitarie, allo scopo di consentire la più rapida partecipazione degli eletti alla gestione di questi organismi. (4-13083)

GUGLIELMINO E CERRA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono informati del grave atto vandalico compiuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo 1975 nei locali degli uffici di presidenza e di segreteria della nuova sede del liceo « Spedalieri » di Catania, dove sono state date alle fiamme 400 pagelle dell'anno in corso degli alunni di 13 classi dell'istituto e distrutti arredamenti e materiale scolastico per un valore calcolato di oltre 10 milioni di lire.

Preside di tale istituto è il professore Salvatore Cuccia, nota e stimata personalità della cultura e dell'antifascismo militante, più volte oggetto di gravi atti intimidatori fascisti.

Dovendosi considerare tale ultimo atto vandalico una nuova e più grave minaccia nei confronti di un professore che instancabilmente si batte per l'evoluzione democratica della scuola e della società, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per stroncare ogni atto di vandalismo e di intimidazione e per scoprire e punire i responsabili, così come unanimemente viene richiesto dai professori, dagli studenti e da tutta l'opinione pubblica democratica. (4-13084)

STRAZZI E CASTELLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di disporre, con l'urgenza che il caso richiede, il finanziamento della spesa neces-

saria per portare a compimento i lavori di costruzione del collettore in galleria nella città di Ancona previsti nell'ambito della sistemazione dei torrenti anconetani.

I lavori in questione, programmati ed iniziati a seguito delle disastrose alluvioni del 1959-60 che colpirono la città di Ancona e che causarono ingenti danni e vittime umane, hanno usufruito sino ad oggi di finanziamenti, da parte del Ministero dei lavori pubblici, per complessive lire 6.153.612.629 che hanno consentito di appaltare le opere per la realizzazione del collettore in galleria della lunghezza di chilometri 2 circa.

I fondi stanziati, peraltro, sono risultati insufficienti per la realizzazione di tutte le opere previste nel progetto approvato, per cui, qualora non intervenissero ulteriori finanziamenti, i lavori dovranno essere interrotti nel prossimo mese di giugno, poiché in tale mese saranno ultimate le opere contrattualmente previste sulla base delle somme disponibili.

L'interruzione dei lavori costituirebbe un fatto gravemente pregiudizievole per l'economia cittadina non solo perché lascerebbe incompiuta ed inutilizzata un'opera che ha richiesto considerevoli spese, ma anche perché l'impossibilità dell'utilizzazione dell'opera stessa non consentirebbe di evitare le conseguenze dannose di eventuali precipitazioni atmosferiche di carattere alluvionale quali quelle verificatesi negli anni precedenti.

Allo stato attuale risulta che è necessario finanziare ed eseguire la vasca di confluenza ed i raccordi in località Valle Miano e le opere a mare per lo sbocco dell'emissario, nonché altre opere complementari per la completa funzionalità del collettore, che richiedono una spesa complessiva di lire 3.000.000.000, giusta quanto segnalato al Ministro dai suoi organi periferici. (4-13085)

TASSI E BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere che cosa intendano fare, stante l'avvenuto abbassamento a 18 anni della maggiore età, perché anche le disposizioni della legge notarile (16 febbraio 1913, n. 89) siano urgentemente adeguate alla nuova realtà normativa, poiché l'articolo 50 di quella legge parla di « testimoni [...] maggiori degli anni 21 ».

Per sapere se non sia caso di impartire disposizioni in tal senso ai dirigenti degli archivi notarili provinciali. (4-13086)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai l'amministrazione della Cassa di risparmio di Piacenza abbia provveduto ultimamente all'assunzione di 10 dipendenti senza concorso, come di suo statuto e di suo obbligo preciso. (4-13087)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se sia vero che all'IACP di Piacenza la Cooperativa muratori di Reggio Emilia, notoriamente « rossa », abbia proposto offerta per l'appalto di costruzione di case popolari in zona San Lazzaro di Piacenza, al prezzo di lire 250.000 al metro quadrato.

Per sapere se sia vero che l'appalto sia poi stato assegnato ad una impresa privata, e non cooperativa « rossa », a lire 180.000 al metro quadrato. (4-13088)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere che cosa intendano fare — come già inutilmente e vanamente sollecitato — per l'abitato di Busseto (Parma) che per diverse ore al giorno viene isolato dal resto della provincia e anche nelle comunicazioni con Piacenza e Cremona, per la chiusura dei passaggi a livello incustoditi, che restano lungamente e inutilmente serrati, mancando anche la capistazione nella linea ferroviaria ed essendo azionati dagli stessi capitreno. (4-13089)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere cosa intendano fare per ovviare alla mancanza di moduli per le denunce fiscali (per l'INVIM in scadenza ultima al 31 marzo 1975) agli uffici competenti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Per sapere come mai i quesiti di chiarimento sulla riforma fiscale proposti da quegli uffici siano rimasti senza risposta perché non sarebbe disponibile il funzionario competente. (4-13090)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere che cosa intendano urgentemente fare per gli

agenti di commercio ai quali è fiscalmente riconosciuto solo un « abbuono » del 3 per cento per spese, quando la spesa annuale minima degli stessi, non può essere inferiore a quella necessaria per una percorrenza media di almeno 30.000 chilometri e non mai a lire 2.000.000 all'anno. (4-13091)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici e al Ministro per le regioni.* — Per sapere cosa intendano fare per sollecitare l'assegnazione agli aventi diritto, come inutilmente e precedentemente già sollecitato, delle case site nel quartiere Margherita di Piacenza da parte di quell'amministrazione IACP.

Detta amministrazione speciosamente si trincerava dietro la pretesa inadempienza della Commissione regionale delle opere pubbliche, per la determinazione dei valori degli immobili stessi, che la predetta commissione non avrebbe ancora fatto. (4-13092)

TASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere che cosa intenda fare per sollecitare i lavori di ripristino della casa cantoniera di Rottofreno (Piacenza) della strada statale n. 10 e posta colà in via Emilia Pavese 56. Consta, infatti, che già da anni siano stati inutilmente stanziati i fondi necessari. (4-13093)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere come mai alle federazioni provinciali delle benemerite Associazioni d'arma (aviatori, marinai, paracadutisti, fanti, bersaglieri, alpini, ecc.) non vengano assegnate per le loro sedi, locali negli immobili demaniali, già adibiti a caserme e ad uso militare, da anni abbandonati, in vista dell'attuale ristrutturazione.

Clamorosi casi si hanno in merito a Parma, Reggio Emilia, Modena e soprattutto a Piacenza e nelle relative province.

Per sapere, altresì, come mai le somme già stanziolate dal Ministero della difesa a favore delle Associazioni d'arma siano sempre stati incassati totalmente dall'Associazione partigiani; e quali controlli siano stati operati in materia.

Per sapere quali siano le richieste avanzate al Ministero dalle Associazioni d'arma dalle quattro province suindicate, cui il Ministero della difesa non abbia risposto o che non abbia esaudito. (4-13094)

GARGANI, BIANCO E PATRIARCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per evitare la difettosa ricezione del primo e del secondo canale televisivo a Contrada (Avellino) e nei paesi vicini.

Si fa presente che in considerazione del malcontento che serpeggia tra la popolazione della cittadina menzionata per la pessima ricezione dei programmi televisivi, l'amministrazione comunale, sensibile per le giuste aspirazioni dei cittadini di veder risolto l'annoso problema, ha interpellato il presidente della RAI-TV, dal quale ha ricevuto risposta negativa in merito alla installazione di un ripetitore dato il numero esiguo di utenti da servire.

Con delibera del 28 febbraio 1975, n. 54, la stessa amministrazione di Contrada ha deliberato: « di esprimere vibrante protesta contro il tacito diniego della RAI-TV di installare un ripetitore nel territorio di Contrada per la ricezione dei programmi TV primo e secondo canale, allo stato quasi inesistente, di dare mandato al sindaco di chiedere l'immediato intervento della Commissione di vigilanza TV, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero dell'interno, dei rappresentanti dei partiti politici provinciali e del prefetto di Avellino, per la soluzione del problema, non più procrastinabile per numerosi utenti che, pur pagando regolarmente il canone TV, non ricevono i programmi ».

Gli interroganti pertanto, interpreti della giusta esigenza di quelle popolazioni, chiedono di sapere se ritenga necessario intervenire per far installare con urgenza un ripetitore televisivo idoneo ed efficiente. (4-13095)

CALABRÒ. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro e al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere in base a quali criteri ed in base a quali norme, in occasione di festività, crisi di Governo ecc., al personale militare e civile del Gabinetto del ministro della difesa in decreto costitutivo (25 unità) e in decreto in base all'articolo 19 della legge sull'assegno perequa-

tivo (64 unità) nonché al personale militare e civile delle segreterie particolari del ministro, dei sottosegretari di Stato (superiore ad un centinaio di unità) e di altri uffici dello stato maggiore difesa, vengono corrisposti, — oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi e in violazione del principio della onnicomprensività, — dei premi in deroga che vanno, per ciascuna festività o crisi, da un minimo di lire 40.000 per il personale subalterno e gli autisti, ad un massimo di oltre lire 100.000 — per gli alti gradi militari e civili.

Chiede di conoscere, altresì, se tali corrisposizioni di premi per 4 o 5 volte l'anno non contrastino con le disposizioni di legge e sul divieto di gestioni fuori bilancio — le buste con i compensi verrebbero consegnate da ufficio del gabinetto diverso dai normali uffici cassa del Ministero — e in particolare se ciò non crei sperequazioni nei confronti di personale militare e civile, che per essere addetto ad uffici che collaborano direttamente con il ministro e con i sottosegretari è obbligato ad effettuare orari di servizio e mansioni identici a quelli del Gabinetto e delle segreterie personali.

Chiede, infine, di conoscere il numero del personale che fruisce dei compensi in parola, pagati anche in occasione della corrente Pasqua; e l'ammontare della spesa e il capitolo su cui essa grava. (4-13096)

CALABRÒ. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali minimi garantiti l'Ente autonomo gestione cinema ha accordato ai film: *Vogliamo i colonnelli*, *Anno Uno*, *Il sospetto*, *Cuore di cane*, *Allons enfants*, e quali valutazioni hanno spinto l'Italnoleggio a concedere tali minimi garantiti. (4-13097)

CALABRÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione organica dei sottufficiali dell'A.M. illustrata recentemente — in termini molto chiari e drammatici — da *Il Giornale dei militari* (n. 8 del 20 febbraio 1975).

Per conoscere, inoltre, quali iniziative sono in atto o intende adottare per risolvere l'annoso problema, fonte di malcontento e di giuste rimozioni da parte dei predetti sottufficiali. (4-13098)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative diplomatiche siano state prese pres-

so il governo di Parigi per sbloccare la grave situazione delle navi italiane cariche di vino bloccate nel porto mediterraneo di Sète ove affluisce l'80 per cento del vino italiano esportato in Francia.

Considerati i numerosi ostacoli, frapposti, in tempi diversi, dalle autorità doganali francesi nei riguardi della importazione di vino italiano;

tenuto presente che le norme del diritto marittimo internazionale ed i principi della libertà di navigazione non consentono i blocchi operati nel porto di Sète che hanno danneggiato gli armatori delle navi vinaccere e creato allarme nel settore vinicolo del nostro paese;

visto che non sono state offerte precise garanzie da parte delle autorità francesi;

valutato che l'importazione in Francia del vino italiano, proveniente, prevalentemente, dalle regioni meridionali ed insulari, avviene nel quadro delle regole comunitarie, sempre sostenute dai francesi, e che nel settore agricolo alimentare l'Italia importa notevolissime quantità di prodotti francesi con il conseguente *deficit* nella bilancia dei pagamenti, e le note difficoltà concorrenziali a cui vanno soggetti gli agricoltori italiani;

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro ritenga adottare per garantire la regolare importazione in Francia del vino italiano, la sicurezza delle navi vinaccere e quali assicurazioni siano state fornite dal governo francese al fine di evitare il ripetersi di tali incresciosi incidenti e le dannose ripercussioni sui viticoltori italiani e sulle cantine sociali cooperativistiche interessate al processo di vinificazione e di commercializzazione del prodotto, nonché per garantire la normalizzazione del mercato interno del vino che viene esportato in Francia a prezzi poco remunerativi e assai lontani da quelli praticati dal vino lavorato e imbottigliato, da parte delle industrie francesi, e riesportato anche in Italia senza alcun boicottaggio da parte delle autorità italiane. (4-13099)

TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri della marina mercantile e della difesa.* — Per sapere — premesso:

che la darsena del porto di Reggio Calabria è interamente ed abusivamente occupata da panfili che stazionano da un anno all'altro, quando detta darsena è naturale ricovero dei motopescherecci, i quali, data l'abusiva occupazione da parte dei panfili non

possono usufruirne subendo così conseguenze dannose in ordine sia ai rifornimenti sia alla sicurezza nell'attracco;

che i panfili di cui sopra, per loro destinazione, possono usufruire del molo di ponente (ultima parte) dove da un anno all'altro staziona un grosso panfilo dell'armatore Matalacena;

che, inoltre, lo scivolo antistante il mercato ittico del molo di levante, dove deve avvenire il carico e scarico dei prodotti ittici è permanentemente occupato dalle navi *Caronte*, rendendo maggiormente precaria ogni manovra di attracco e partenza, anche perché l'ultima parte del molo è adibita ad attracco della nave *Valletta* e si effettuano le manovre di entrata e di uscita degli aliscafi, mettendo in pericolose condizioni i motopescherecci —

se siano a conoscenza che a causa di tale stato di disordine si è verificato alle ore 5 e trenta circa del 13 marzo 1975 (e per la seconda volta) l'urto contro il motopeschereccio *Gatto Giuseppe* iscritto al numero 23 delle matricole della capitaneria di porto di Reggio Calabria, da parte della moto-cisterna *Donatella Ievoli* del compartimento marittimo di Napoli le cui conseguenze avrebbero potuto essere letali per l'equipaggio, che in quel momento dormiva sottocoperta e che di tale evento spiacevole, da parte del comandante del motopeschereccio è stata data pronta comunicazione, unitamente all'armatore, all'ufficiale di guardia tenente Ferraro Guido, il quale chiamato dall'archivista capo Salvaggio Giuseppe, che tentava (alle ore 8,10 dello stesso giorno) di comunicare l'incidente di cui sopra detto ufficiale rispondeva, alla presenza del capitano e dell'armatore e di altri: « non mi interessa », assumendo così un comportamento poco responsabile per un'autorità militare.

In relazione alla grave situazione che tanta preoccupazione e malcontento ha destato tra i pescatori, l'interrogante chiede di conoscere se non intendono opportuno predisporre una indagine per accertare eventuali responsabilità onde determinare sia la concessione del diritto di attracco dei motopescherecci nel porto di Reggio Calabria, sia la democratizzazione nell'ambito della locale capitaneria di porto.

(4-13100)

ANGELINI, NAHOUM E D'ALESSIO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza del giustificato malcontento provocato tra gli ufficiali dell'aer-

onautica militare dal decreto ministeriale del 28 giugno 1974 che ripristina, per la sola Cassa di previdenza che li riguarda, il termine di quattro anni dalla cessazione del servizio per l'erogazione della indennità prevista dalla legge istitutiva della Cassa.

Premesso che il citato provvedimento ministeriale è stato possibile a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1965, n. 814, si pongono numerosi interrogativi cui gli interroganti chiedono venga data risposta:

1) la legge n. 814 del 1965 è costituzionalmente corretta? Essa infatti si richiama alla legge 27 febbraio 1958, n. 166, la quale stabilisce che l'indennità in parola venga corrisposta dopo quattro anni dalla cessazione dal servizio. Ma mentre la legge n. 166 poneva i militari di carriera di tutte le armi sullo stesso piano, la legge n. 814 prevede che in relazione all'andamento della gestione delle diverse casse i militari, che sono chiamati a fare gli stessi versamenti obbligatori, possano ricevere un trattamento diverso all'atto della cessazione del servizio.

È noto infatti che in deroga al disposto della citata legge n. 166 con decreto ministeriale del 20 novembre 1960 si autorizzarono le Casse di previdenza per gli ufficiali ed i sottufficiali delle diverse armi a liquidare le indennità all'atto della cessazione dal servizio. A tale norma si attengono al presente tutte le Casse ad esclusione di quella degli ufficiali dell'aeronautica militare.

2) Possono essere ritenute valide le ragioni che hanno indotto la direzione generale del personale militare aeronautica a richiedere il citato provvedimento 28 giugno 1974?

Si adducono infatti i cresciuti oneri derivanti dagli aumenti degli stipendi e dai provvedimenti che hanno facilitato l'esodo, motivi entrambi che hanno giocato anche in tutte le altre Casse di previdenza.

3) Non ritiene il Ministro della difesa di concerto con quello del tesoro, necessaria una inchiesta sull'operato degli organi di gestione della Cassa ufficiali dell'aeronautica militare per accertare ragioni e responsabilità dei negativi risultati ottenuti e porvi rimedio?

4) Non appare iniquo che il personale amministrativo della Cassa in parola che ha corrisposto contributi con denaro che aveva valore debba ora subire non solo i danni della svalutazione già verificata, ma subire una ulteriore sicura perdita di valore della moneta quale si verificherà nel corso di quattro anni?

(4-13101)

POLI E MEUCCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali urgenti decisioni intendono prendere per risolvere la grave crisi determinatasi allo stabilimento Richard Ginori di Pisa.

Come è noto, lo stabilimento in questione che può contare su maestranze altamente specializzate, produce da quasi un secolo ceramiche e porcellane che per la loro riconosciuta alta qualità hanno conquistato molti importanti mercati anche all'estero.

Ebbene, per una politica aziendale di cui si gradirebbe conoscere l'esatto fine, lo stabilimento in questione, che non ha attualmente quasi alcuna rimanenza di magazzino, è stato posto in una posizione del tutto marginale rispetto agli altri impianti della società e i dipendenti dello stabilimento adesso sono stati posti in cassa integrazione per sedici ore settimanali.

Premesso quanto sopra e considerato che la provincia di Pisa sta attraversando un grave periodo di crisi, contrassegnato dalla riduzione di attività lavorativa in molti settori produttivi, si desidera mettere in risalto che non potrebbe essere accettata, neppure come ipotesi, la ventilata chiusura dello stabilimento in parola, il quale, anzi, proprio per una logica aziendale che si basi sulla produzione già resa, deve essere oggetto di investimenti per un ammodernamento *in loco* o in una nuova struttura nello stesso ambito comunale. (4-13102)

SCUTARI E CATALDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano gli operai e gli impiegati della Chimica meridionale di Potenza che non solo non vengono pagati da troppo tempo, ma vedono addirittura minacciato il proprio posto di lavoro a causa delle oscure manovre della società.

I lavoratori, sotto la guida dei sindacati unitari e l'appoggio dei partiti democratici, conducono una dura e civile lotta che va dalla occupazione della fabbrica alle manifestazioni in città, perché continui l'attività produttiva anche nell'interesse generale dell'agricoltura che ha tanto necessità di concimi.

Chiedono di sapere inoltre se i Ministri interessati non ritengano acquisire e fornire utili elementi per conoscere i reali orientamenti e il senso del comportamento della società, per una soluzione positiva della vertenza.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti si intendono adottare perché vengano accolte le richieste delle maestranze e dei sindacati, e quali interventi disporre perché le poche fabbriche (Chimica meridionale, zuccherificio di Policoro) che in Basilicata sono legate all'agricoltura ed alle esigenze produttive della collettività non solo non siano smantellate, ma potenziate e ampliate. (4-13103)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se, nella sua qualità di titolare a promuovere il giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, non ritenga suo imprescindibile dovere deferire al Consiglio superiore della magistratura i giudici istruttori di Milano, che, nei giorni scorsi, hanno espresso in forma anarcoide e minacciosa pubblica solidarietà al giudice Giro Di Vincenzo, inquisito dalla procura generale di Torino, per complicità con l'organizzazione eversiva delle Brigate rosse.

« L'interrogante sottolinea che la solidarietà espressa dai giudici istruttori di Milano non si è manifestata sul piano umano, ma su quello politico, in forma di vera e propria inammissibile intimidazione, nei confronti dell'ordinamento costituzionale dello Stato, della gerarchia dell'ordine giudiziario e dei principi generali del diritto.

(3-03354)

« CARADONNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere — premessa l'espressione del proprio sdegno per l'intollerante ed antidemocratico comportamento di gruppi di giovani ultrasinistri che a Pistoia, con violenze di ogni tipo, minacce e sopraffazioni, hanno cercato di impedire ai giovani democristiani di svolgere liberamente una loro manifestazione di protesta e di libero dibattito sui gravi avvenimenti del Portogallo — quali provvedimenti il Governo abbia preso o intenda prendere per colpire e punire i responsabili di questi atti di violenza, contrari allo spirito ed alla lettera della Costituzione repubblicana.

« L'interrogante, convinto che i fatti di Pistoia confermino ancora una volta l'esistenza di chiari propositi di violenza, di lotta e di sovvertimento delle libere istituzioni della Repubblica, propri di gruppi della sinistra extraparlamentare, contro i quali tiepido e sempre più incerto si manifesta il dissenso del PCI, chiede se il Governo intenda continuare ed intensificare il proprio impegno a difesa e consolidamento del sistema di libertà, contro ogni violenza e contro ogni atteggiamento di intolleranza e di sopraffazione.

(3-03355)

« PEZZATI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se non ritenga, dopo l'ulteriore tragica morte della ricoverata Teresa Quinto Balducci, non solo di procedere alla chiusura del manicomio giudiziario di Pozzuoli, al trasferimento delle malate in ospedali civili e ad avviare una nuova inchiesta, ma ad intraprendere contestualmente una ricognizione generale della situazione esistente in tutti gli altri manicomi giudiziari, a partire da quello di Aversa, per addivenire all'adozione di altre immediate misure che valgano a tutelare la vita e ad assicurare la dovuta assistenza e cura agli altri malati avviando parallelamente il superamento totale dell'istituzione dei manicomi giudiziari mediante il trasferimento degli internati agli ospedali civili psichiatrici d'intesa con le amministrazioni interessate.

« Gli interroganti intendono altresì conoscere se il Ministro non intenda in conseguenza, al pari dei gruppi parlamentari, contribuire ad emendare il testo del libro primo del codice penale, all'esame della Camera dei deputati, per assicurare legislativamente il definitivo superamento di questa istituzione, non più tollerabile nel nostro sistema, nel quadro di una generale revisione del rapporto pene-misure di sicurezza e di una seria azione di prevenzione e tutela della salute mentale degli infermi.

(3-03356) « COCCIA, MALAGUGINI, SPAGNOLI, VENTUROLI, LA BELLA, BENEDETTI, STEFANELLI, RIELA, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, TRAINA, PERANTUONO, CITTADINI, ACCREMAN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri per conoscere se e quali disposizioni siano state impartite alla nostra rappresentanza all'ONU per impegnare quell'organismo a fermare la tragica aggressione comunista in atto nel Vietnam e nella Cambogia che ha sin'ora determinato il drammatico esodo di oltre un milione di profughi e decine di migliaia di caduti civili;

per conoscere quali contatti siano stati presi con la Croce rossa internazionale ai fini di una immediata assistenza alle popolazioni così dolorosamente colpite e quale contributo sia stato dal Governo italiano assicurato alla citata organizzazione;

per conoscere infine, quali giudizi siano stati tratti dal Governo in merito all'attuale realtà del sud-est asiatico la cui progressiva

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 MARZO 1975

comunizzazione trae origine dalla rottura, da parte del Vietnam del Nord e del Vietcong, dell'accordo di Parigi stipulato fra due personaggi che per l'opera svolta ed i patti conclusi ottennero il premio Nobel per la pace.

(3-03357) « DE MARZIO, COVELLI, TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA, DE MICIELI VITTURI, DELFINO, TASSI, PALUMBO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se agli ispettori della Banca d'Italia inviati presso il

Banco di Napoli sia stato conferito anche l'incarico di accertare se il Banco sia azionista, anzi unico azionista, della società editrice "Cen il Mattino"; quali somme abbia speso nella attività editoriale; se tale attività sia consentita dallo statuto del Banco e se ritenga possibile che un ente morale espliciti, attraverso la stampa di proprietà, attività politica in favore di una determinata parte politica.

(3-03358)

« PALUMBO ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO